

NovaCapital

Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*****ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE*****

**Versione n. 5 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20
giugno 2023**

NovaCapital

Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

NovaCapital S.r.l. (di seguito anche “NovaCapital” o “la Società”) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche solo “il Modello”) previsto, pur in modo meramente facoltativo, dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari, delle attività aziendali e delle aspettative dei propri azionisti e *stakeholders*, nonché del lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che prestano attività a favore della Società. Il Modello di Organizzazione e Gestione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società, che nella precedente denominazione era Novapower S.r.l., in data 29 novembre 2011 e successivamente aggiornato in più occasioni. La presente versione (versione n. 5) del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 giugno 2023.

L’adozione del Modello rappresenta un valido veicolo di sensibilizzazione di tutti coloro che agiscono in nome e per conto o comunque nell’interesse di NovaCapital S.r.l. affinché, conformando costantemente il loro operare alle prescrizioni ivi previste, ispirino ed orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

Nell’adozione e nei successivi aggiornamenti del presente Modello NovaCapital S.r.l. si è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria nella versione approvata il 21 luglio 2014, e successivamente aggiornata nel giugno 2021, dichiarata idonea al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 da parte del Ministero della Giustizia.¹

In tali Linee Guida, Confindustria ha fornito, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del Modello.

¹ Tale ultima norma dispone che: *“I modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

La redazione e l'aggiornamento del Modello sono stati condotti sulla base delle principali normative che indicano principi guida e standard di controllo per il sistema di organizzazione interno.

2. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"* (di seguito anche solo il "Decreto" o "D.Lgs. 231/2001"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Più in particolare, con tale Decreto, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di tali enti per alcuni reati commessi a favore o a vantaggio degli stessi da parte di:

- a) *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi"* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* (cosiddetti soggetti sottoposti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica colpevole del reato, che resta inalterata nella sua configurazione specifica.

Il Decreto prevede un articolato sistema di sanzioni sia pecuniarie che interdittive quali, tra queste ultime, la sospensione o revoca di licenze e

concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La sanzione amministrativa può essere applicata solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal Legislatore, quali *i)* la commissione di un determinato reato, *ii)* nell'interesse o a vantaggio della società, *iii)* da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti) e *iv)* l'assenza di un Modello di Organizzazione e Gestione efficace ed effettivo.

La mancanza di quest'ultimo requisito identifica una sorta di colpa in organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a ridurre lo specifico rischio da reato.

Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato, che non può quindi essergli imputato neppure nella veste "amministrativa".

In base al D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli articoli da 23 a 25-*octiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 (**Allegato n. 1**), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della Legge n. 146/2006.

–

2.2 Valore esimente dei modelli di organizzazione e gestione

Il Decreto prevede una forma specifica di esonero da responsabilità qualora, pur essendo stato commesso un reato, l'ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative necessarie al fine di prevenire la commissione di tale reato da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa organizzativa" dell'ente e fa venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la Società non risponde se prova che (art. 6 del Decreto):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio ovvero, in NovaCapital S.r.l., il Consiglio di Amministrazione – non è quindi misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche reso efficace ed effettivo.

In questo senso, all'art. 6, comma 2, il Legislatore stabilisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

In caso di reato commesso da soggetti apicali sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la volontà dell'ente stesso.

La società deve, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti eventualmente contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati

requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società stessa è tenuta (art. 7, comma 1).

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 1).

Non insorge alcuna responsabilità in capo all’ente qualora lo stesso impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 D. Lgs. 231/2001). In tal caso, l’esclusione di sanzioni si giustifica con l’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Qualora un ente avente la propria sede principale nel territorio italiano, per mezzo dei soggetti di cui all’art. 5 del Decreto, commetta un illecito amministrativo all’estero risponderà ugualmente del fatto davanti al Giudice italiano secondo i presupposti e le conseguenze descritte nei punti precedenti, salvo che non proceda contro di esso lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

3. LA REALTÀ OPERATIVA DI NOVACAPITAL S.R.L.

3.1 La Mission aziendale di NovaCapital S.r.l.

NovaCapital S.r.l. (“NovaCapital” o “Società”) è una società di diritto italiano con sede legale in Milano, via Broletto n. 44.

NovaCapital è inserita all’interno del gruppo Ariston, avendo la medesima controllante di Ariston Holding N.V., ovvero la società Merloni Holding S.p.A. Ariston Group è tra i leader mondiali nel comfort termico sostenibile, grazie ai suoi prodotti rinnovabili e ad alta efficienza e ai suoi siti produttivi che rispettano i più avanzati standard.

NovaCapital, come da statuto, è una holding di partecipazioni che si occupa dell'attività di assunzione di partecipazioni in qualsiasi forma in società, italiane o estere, dall'alto contenuto innovativo, tecnologico e al tempo stesso sostenibile.

Novacapital inoltre controlla interamente Novapower S.r.l. (che a sua volta controlla Eu.ro.ma S.r.l.), Eliosuasa S.r.l., Novapower L2 S.r.l. e San Lorenzo S.r.l., società attive nella costruzione, gestione e manutenzione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Novacapital presta servizi a favore delle proprie controllate mediante appositi contratti di servizio.

3.2 Il sistema organizzativo di NovaCapital

Con il termine "sistema organizzativo" si intende la precisa individuazione di ruoli e responsabilità in capo a ciascun soggetto appartenente all'organizzazione aziendale.

Come suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, il sistema organizzativo deve essere delineato e chiaro soprattutto per quanto attiene alla attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione dei principi di controllo quali, ad esempio, la segregazione di funzioni.

In particolare, tra gli organi societari che assumono un ruolo di primaria importanza nell'organizzazione delle attività di NovaCapital si annoverano:

- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA):** è composto da tre Amministratori cui compete la gestione ordinaria e straordinaria della Società.
- **PRESIDENTE del CDA:** fermo restando il disposto dell'art. 2381, quarto comma, del Codice Civile, il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccezion fatta per le operazioni di seguito indicate, che rimangono riservate al Consiglio di Amministrazione: i) alienazione dell'azienda e ii) acquisto, incremento, cessione di partecipazioni per un importo superiore a 20 milioni di Euro.

UN AMMINISTRATORE DELEGATO (AD), a cui è stata conferita la delega alla gestione finanziaria e di tesoreria a firma congiunta con un altro amministratore e/o procuratore speciale.

UN AMMINISTRATORE DELEGATO, che ha ricevuto delega dal CDA per la gestione operativa della Società, in particolare per ciò che concerne la definizione, attuazione e sviluppo dei piani strategici, industriali e finanziari, nonché la delega per la gestione finanziaria e di tesoreria con firma congiunta con quella di un altro amministratore e/o procuratore speciale; si presenta quale soggetto di riferimento per i responsabili degli Uffici della Società con i quali concorda gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie a tal fine. Inoltre, è Datore di Lavoro di NovaCapital ai fini dell'adempimento delle misure antinfortunistiche e da lui dipendono gli Uffici di cui si dirà di seguito.

La Società si avvale di un Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo (le cui funzioni sono svolte dall'Administration Senior Specialist), nonché di un team di risorse dedicato allo sviluppo degli investimenti. NovaCapital inoltre si avvale delle risorse di staff ed operative della società controllante Merloni Holding S.p.A. e dell'Ariston Group.

In particolare, Novacapital si avvale dell'Ufficio Legal & Corporate Affairs di Ariston Holding N.V. Le attività relative alla gestione del personale sono svolte in *outsourcing* da personale operante all'interno della Funzione HR&O dell'Ariston Group. Il responsabile della funzione è dotato di apposita procura che gli permette di gestire i rapporti di lavoro (i) con i dipendenti e (ii) con gli enti pubblici competenti in materia di lavoro subordinato. La funzione promuove la pianificazione degli organici e del costo del lavoro, la definizione delle strutture organizzative e dei processi, la definizione delle politiche di sviluppo e *compensation* delle risorse umane, la formazione e la comunicazione interna nonché le attività concernenti il rispetto della normativa e della previdenza del lavoro.

Infine, la gestione dei sistemi informativi e della relativa sicurezza informatica è affidata a Group ICT del Gruppo Ariston che segue e rispetta

le policy e le procedure da quest'ultima adottate in quanto compatibili con la realtà aziendale di NovaCapital. I rapporti e le responsabilità tra le due società sono chiaramente definiti all'interno di un contratto di servizi debitamente sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti.

3.3 Il sistema dei poteri

La Società ha adottato un sistema di attribuzione dei poteri ben delineato. Sono stati definiti i ruoli aziendali, i relativi compiti e sono stati individuati i soggetti che hanno il potere di spesa. I limiti di tale potere di spesa sono individuati in maniera coerente alla posizione che tali soggetti ricoprono all'interno della struttura organizzativa. Ciò al fine di rispettare il principio della segregazione delle funzioni ed evitare sovrapposizioni oggettive di poteri non cumulabili.

3.4 Principi generali del sistema gestionale interno

NovaCapital, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa nonché l'affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali e il rispetto delle leggi e dei regolamenti, ha individuato un sistema di gestione in cui:

- le responsabilità sono definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- nessuna operazione significativa viene intrapresa senza autorizzazione;
- i poteri di rappresentanza sono conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti di importo strettamente collegati con le mansioni assegnate e con la struttura organizzativa;
- i sistemi operativi sono coerenti con il Modello, le procedure interne, le leggi ed i regolamenti vigenti.

Un tale sistema gestionale garantisce la migliore efficacia del sistema di controllo interno di cui è responsabile il vertice aziendale.

3.5 Attività di controllo

Le operazioni svolte nelle aree a rischio sono condotte in conformità alle seguenti regole generali:

- i processi operativi sono definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
- le scelte operative sono tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e sono individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
- lo scambio delle informazioni fra fasi/processi contigui avviene in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione e di valutazione periodica finalizzate al suo adeguamento.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI NOVACAPITAL S.R.L.

4.1 Premessa

L'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione a norma del D.Lgs. n. 231/2001, sebbene costituisca una facoltà e non un obbligo, è un atto di responsabilità sociale della Società nei confronti dei propri *stakeholders* (dipendenti, fornitori, investitori, Comunità Locali, Stato e istituzioni, collettività, ambiente etc...).

Infatti, l'introduzione di un sistema di controllo, unitamente alla fissazione ed alla divulgazione di principi etici e regole di condotta, oltre a migliorare i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, accresce la fiducia di cui NovaCapital gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, risponde ad un onere che la normativa ha posto in capo al vertice aziendale. In tale ottica la Società ha deciso di conformarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in quanto è consapevole che tale iniziativa rappresenta un'opportunità per rafforzare il proprio sistema di controllo, cogliendo al contempo l'occasione per:

- rendere consapevoli i destinatari del Modello di poter incorrere, in caso di violazione delle regole e dei principi ivi riportati, in un illecito passibile di

sanzione penale e disciplinare nonché di una sanzione amministrativa nei confronti dell'ente;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria *mission* aziendale e, quindi, in definitiva, alla stessa volontà della Società;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio continuo sulle "aree a rischio reato" e sulle "aree strumentali alla commissione dei reati", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua struttura è articolato in:

- **Parte Generale** contenente l'individuazione della realtà operativa di NovaCapital, la definizione degli elementi costitutivi del Modello, l'individuazione delle attività a rischio, la composizione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, i criteri di comunicazione e diffusione del Modello, l'attività di formazione e informazione, l'apparato sanzionatorio ed il sistema disciplinare;
- **Parte Speciale**, il cui contenuto è strutturato per c.d. "Processi Sensibili". Per ogni processo sensibile, sono individuate le attività specifiche a rischio, le famiglie di reato rilevanti, le funzioni aziendali coinvolte, la regolamentazione del processo nell'ambito della quale sono indicate le eventuali procedure o linee guida adottate dalla Società, nonché i sistemi e i mezzi utilizzati per garantire la tracciabilità.

In relazione ai reati di falso nummario, in materia di industria e commercio, contro la persona e la personalità individuale nonché di favoreggiamento dell'ingresso e permanenza illegali dello straniero nello Stato, previsti rispettivamente dagli art. 25 bis, art. 25 bis.1, 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto, dei reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (razzismo e xenofobia) previsti dall'art. 25-terdecies del Decreto, dei reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio previsti dall'art. 25 del Decreto, dei reati di contrabbando previsti dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto, trattandosi di condotte che non potrebbero essere compiute nell'ambito delle attività aziendali nell'interesse e/o a vantaggio della Società, non sono stati rilevati profili di rischio

e sono stati ritenuti sufficienti gli strumenti di controllo contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nell'apparato delle procedure interne.

Sono stati altresì esclusi i rischi di commissione del reato di frode in pubbliche forniture e di frode in agricoltura, previsti dall'art. 24 del Decreto, così come dei reati di violazione delle norme in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, previsto dall'art. 24-bis del Decreto, e di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, previsti dall'art. 25-quaterdecies del Decreto, non essendo applicabili alle attività svolte da NovaCapital.

E' stato escluso il rischio di commissione di reati di abuso di mercato perché la Società non ha titoli negoziati in mercati regolamentati; inoltre la Società non investe capitali in titoli ammessi alle quotazioni nei mercati borsistici, né ha accesso ad informazioni di carattere privilegiato.

E' stato escluso il rischio di commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto, trattandosi di fattispecie non applicabili alla realtà operativa della Società.

E' stato altresì escluso il rischio di commissione dei reati tributari di Dichiarazione infedele, Omessa dichiarazione e Indebita compensazione previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto in quanto la Società non risulta svolgere attività nell'ambito delle quali potrebbero instaurarsi sistemi fraudolenti transfrontalieri.

Per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria contenuto nell'art. 25-decies sono considerati adeguati i principi del Codice Etico ed i principi di controllo generali del Modello.

• .

4.2 Adozione del Modello di Organizzazione e Gestione da parte di NovaCapital

Le fasi operative svolte in occasione della predisposizione e di ogni aggiornamento del Modello sono state le seguenti:

- *Identificazione dei processi sensibili:* attraverso l'esame preventivo della documentazione aziendale (struttura organizzativa, procure, attività svolte, verbali dei Consigli di Amministrazione etc...) e colloqui con i

soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale diretti ad una valutazione aggiornata dell'esistenza di processi sensibili e dei presidi e controlli ad essi riferiti (procedure esistenti, documentazione, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, tracciabilità dei controlli etc...).

- *Effettuazione della gap analysis*: sulla base della situazione oggetto della rilevazione si sono individuate le azioni da porre in essere al fine di migliorare e adeguare il sistema di controllo interno agli scopi indicati dal Decreto sulla base delle Linee Guida di Confindustria. In tale fase, particolare attenzione è dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio.
- *Definizione dei presidi di controllo*: per ciascun processo, in cui la rilevazione aggiornata delle attività ha evidenziato un rischio di commissione di reato, sono stati definiti principi di controllo di tipo generale e specifico. Tali principi sono stati determinati sulla base dell'analisi aggiornata di ogni singola attività aziendale e del relativo sistema di prevenzione del rischio condotta in collaborazione con i responsabili operativi dei processi.
- *Predisposizione e/o aggiornamento del Modello*: si è inteso in tale fase procedere alla stesura e/o aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione, specificamente diretto alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto e fondato su regole o prassi operative rivolte a disciplinare le modalità operative nei settori delle attività c.d. a rischio.
- *Valutazione della composizione e del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza* con il compito di vigilare sull'applicazione e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

4.3 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, nonché a tutti i dipendenti e dirigenti della Società e a coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza esterna della Società.

Per quanto riguarda, invece, i consulenti e fornitori in genere, trattandosi di soggetti esterni, non possono essere direttamente vincolati al rispetto delle

regole previste nel Modello né a questi ultimi, in caso di violazione delle regole stesse, può essere applicata una sanzione disciplinare.

Nei confronti di costoro la Società inserisce, nei diversi contratti che regolano il rapporto, specifiche clausole di recesso e/o risolutive o sanzionatorie in caso di violazione delle regole e dei valori morali a cui la Società si ispira nello svolgimento della propria attività che sono, comunque, alla base delle regole specifiche trattate nel Modello e vengono espresse nel Codice Etico del gruppo Ariston.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

NovaCapital condanna qualsiasi comportamento in contrasto con le previsioni della Legge, del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio, perché mai è interesse della Società il raggiungimento di obiettivi di qualsivoglia natura perseguiti mediante la violazione della legge, del Modello o del Codice Etico.

4.4 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello

Il Modello di Organizzazione e Gestione - in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto - è un atto di emanazione dell'organo dirigente. Pertanto, in data 29 novembre 2011 il Consiglio di Amministrazione di NovaCapital ha deliberato l'adozione della prima versione del Modello, che riassume le regole operative e di controllo, nonché i principi comportamentali applicati nelle attività aziendali.

La vigilanza sull'adeguatezza e l'effettiva attuazione del Modello approvato dal CDA è affidata all'Organismo di Vigilanza che ne segnala le necessità di aggiornamento e che riferisce periodicamente l'esito del suo operato al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Modello allo scopo di consentirne la continua rispondenza alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società.

Eventuali modifiche degli allegati - diversi dal Codice Etico - possono essere disposte dall'Ufficio Group Legal & Corporate Affairs sentiti gli Amministratori competenti rispetto alle modifiche da apportare e l'Organismo di Vigilanza.

Infine, modifiche del Modello a carattere prettamente formale, oltre che correzioni di eventuali refusi, potranno essere effettuate direttamente dall'Ufficio Group Legal & Corporate Affairs senza consultare il Consiglio di Amministrazione o l'Organismo di Vigilanza.

5. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

5.1 Identificazione delle attività a rischio

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("processi sensibili") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di NovaCapital di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

5.2 Identificazione dei presidi posti a controllo dei rischi e definizione dei presidi di controllo

Il sistema dei controlli perfezionato da NovaCapital sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché dalle "best practice" internazionali prevede, con riferimento ai processi sensibili ed ai processi strumentali individuati:

- principi di controllo di tipo generale relativi a tutte le attività a rischio;
- protocolli specifici applicati alle singole attività a rischio.

I principi di controllo di tipo generale sono:

- **Segregazione delle attività:** nell'ambito dei singoli processi relativi alle aree sensibili è applicato il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

- **Esistenza di regole formalizzate/prassi operative:** esistono disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento dei processi sensibili e di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma sono: *i)* coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e prevedono, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; *ii)* chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità/Archiviazione:** ogni operazione relativa all'attività sensibile è adeguatamente registrata ed archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

Per quanto riguarda i controlli specifici, questi sono stati individuati a fronte delle singole attività a rischio e sono formalizzati in appositi protocolli sviluppati con l'obiettivo di stabilire le regole di comportamento e le modalità operative secondo cui la Società espleta le attività definite "a rischio".

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, l'ente non risponde dei reati commessi da parte *i)* di soggetti in posizione apicale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), e *ii)* di soggetti ad essi sottoposti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati considerati;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l'Organismo di Vigilanza (di seguito, "OdV");
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'affidamento dei suddetti compiti all'OdV ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs n. 231/2001.

6.1. L'Organismo di Vigilanza ("OdV") di NovaCapital S.r.l.

L'Organismo di Vigilanza di NovaCapital, per l'efficace svolgimento delle funzioni demandategli dal Decreto, è dotato dei seguenti requisiti:

1. autonomia ed indipendenza. L'Organismo di Vigilanza è sprovvisto in sé di compiti operativi che possano pregiudicarne la serenità di giudizio al momento delle verifiche. L'indipendenza è assicurata da una serie di condizioni oggettive e soggettive. L'Organismo di Vigilanza, in primo luogo, non è legato da nessun vincolo di tipo parentale verso Amministratori o Soci di riferimento, né da interessi economici rilevanti verso la Società (ad esempio significative partecipazioni azionarie). In secondo luogo, l'indipendenza è garantita dalla durata della carica, stabilita nella delibera di nomina in 3 anni, in modo tale da consentire un esercizio stabile e professionale della funzione.
2. Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. L'OdV è dotato di competenze specifiche nella materia specialistica e nell'analisi dei sistemi di controllo. Si legge nelle Linee Guida predisposte da Confindustria che "questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico. Nella scelta dei membri dell'OdV viene verificato il possesso di specifiche competenze professionali.
3. Continuità di azione. L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è garantita altresì dall'OdV che, con il supporto di Group Legal & Corporate Affairs, vigila in maniera continuativa sulle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sul mantenimento dei requisiti sopra descritti.

Il mandato cessa, oltre che nel caso di scadenza del termine, morte o dimissioni del componente dell'OdV, anche per:

- a) interdizione, inabilitazione ovvero grave infermità che renda l'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o infermità che determini un pregiudizio/impedimento al regolare svolgimento delle attività ad esso demandate;
- b) grave inadempimento dei propri compiti così come individuati nel seguente par. 6.2;
- c) sentenza di condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

- d) sentenza di condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- e) la mancanza sopravvenuta dei requisiti di autonomia ed indipendenza, di professionalità nell'espletamento dei compiti istituzionali e di continuità d'azione;
- f) altra giusta causa che non consente la prosecuzione del rapporto con l'OdV senza pregiudizio per l'efficacia del Modello.

Nei casi da a) ad f) il Consiglio di Amministrazione provvede alla revoca del mandato ed alla sostituzione, dopo aver sentito il componente revocando.

I casi sopra indicati alle lettere c) e d) costituiscono altresì motivo di ineleggibilità alla carica di componente dell'OdV.

6.2 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.

Le attività promosse dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o Ufficio della Società, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a verificare che l'OdV svolga effettivamente i compiti che gli sono assegnati, in quanto è al Consiglio di Amministrazione stesso che compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i compiti di:

- vigilare sull'efficacia del Modello sia rispetto alla riduzione del rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto sia con riferimento alla capacità di far emergere eventuali comportamenti a rischio;
- vigilare sulla sussistenza e persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello, anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto dai Destinatari del Modello stesso e le procedure da esso formalmente previste o richiamate;

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso in conseguenza di i) significative modifiche dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; ii) variazioni normative; iii) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione;
- disciplinare il proprio funzionamento attraverso l'adozione di un regolamento delle proprie attività;
- gestire eventuali momentanee situazioni di conflitto in cui possa venirsi a trovare uno dei componenti;
- prevedere specifici controlli, anche senza preavviso, nell'ambito delle attività aziendali sensibili;
- verificare che vengano poste in essere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello, con particolare attenzione verso coloro che operano nelle aree di maggior rischio;
- verificare che vengano posti in essere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- verificare che sia assicurata la conoscenza da parte di tutti i Destinatari delle condotte che sono segnalate ai sensi del Modello, mettendo gli stessi a conoscenza delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;

- fornire chiarimenti, ove richiesto, in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- verificare l'efficienza del sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto;
- condividere con il Consiglio di Amministrazione il budget annuale dell'OdV al fine di avere la disponibilità di mezzi e di risorse per svolgere i propri compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione;
- accedere liberamente presso qualsiasi Ufficio della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo, nel rispetto della normativa vigente – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello da tutto il personale dipendente e, comunque, dai Destinatari;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni da adottare ed esprimere un parere circa i provvedimenti disciplinari promossi dalle funzioni competenti e che hanno come presupposto la violazione del Modello.

Sul piano organizzativo, l'OdV provvede a tal fine a:

- elaborare ed implementare un piano di attività volto a monitorare l'effettiva applicazione delle regole aziendali di controllo nelle aree a rischio e sulla loro efficacia;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito dei processi a rischio come definite nella Parte Speciale del Modello;
- coordinarsi con le funzioni che operano per la Società al fine di migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio, raccogliendo, elaborando e conservando le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornando i flussi informativi che sono trasmessi allo stesso OdV;

- coordinarsi con il Group Compliance Manager di Ariston Holding N.V. per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello, quali la promozione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, la formazione del personale, la definizione delle clausole standard, i provvedimenti disciplinari, ecc.;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello.

Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni l'OdV:

- può fare affidamento, nell'esercizio della propria attività, sulla collaborazione di personale interno od esterno alla struttura aziendale, con particolare riferimento a Group Legal & Corporate Affairs di Ariston Holding N.V., anche con la previsione di un ruolo specificamente dedicato all'attività di adeguamento dei comportamenti alle prescrizioni normative consistente nella funzione di Compliance Manager;
- dispone di risorse finanziarie idonee ad assumere tutte le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie mansioni;
- può avvalersi di consulenti esterni;
- può acquisire dichiarazioni dalle persone che sono informate dei fatti accaduti o possono fornire informazioni rilevanti ai fini dell'operatività dell'OdV;
- può dare impulso a procedimenti disciplinari e seguirne l'iter al fine di verificarne l'esito e le modalità di svolgimento.

6.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza rilascia una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- conflitti di interesse con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

6.4. Flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza

Informativa al Vertice aziendale.

L’OdV riferisce in merito alla corretta attuazione del Modello, riportando all’Amministratore Delegato e, tramite relazioni periodiche scritte, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l’OdV, ogni qual volta lo ritenga necessario e con le modalità indicate nel proprio regolamento, informa l’Amministratore Delegato delle circostanze e dei fatti significativi rilevati durante lo svolgimento dei propri compiti nonché delle eventuali criticità del Modello emerse nell’ambito dell’attività di vigilanza.

Inoltre, prepara annualmente un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto avrà quale contenuto minimo:

1. il resoconto dell’attività svolta dall’ OdV;
2. la segnalazione di eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società sia in termini di efficacia del Modello;

3. eventuali suggerimenti circa le modifiche e gli aggiornamenti da apportare al Modello.

Informativa verso l'OdV.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario *i)* delle segnalazioni circa eventuali violazioni delle regole contenute nel presente Modello, nonché *ii)* dei suggerimenti circa la migliore applicazione delle regole.

In tal senso, qualora i Destinatari del Modello riscontrino *i)* un'ipotesi di violazione dei controlli o delle regole contenute nel presente Modello o *ii)* ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei protocolli di prevenzione, sono tenuti a darne tempestiva segnalazione all'OdV.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta e contengono:

- una descrizione dello stato di attuazione dei protocolli relativi alle attività a rischio di propria competenza;
- una descrizione dell'eventuale modifica che si ritiene di dover apportare a tali protocolli, accompagnata dalla relativa motivazione;

Inoltre, i responsabili degli Uffici comunicano all'OdV, tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:

- l'emissione e/o aggiornamento di disposizioni e comunicati organizzativi, ovvero linee guida e procedure aziendali;
- gli avvicendamenti nella responsabilità degli Uffici interessati dalle attività a rischio;
- il sistema delle deleghe e procure aziendali ed ogni suo aggiornamento.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali di NovaCapital segnalano all'OdV la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto nonché ogni violazione o presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso.

I Destinatari concordano con l'OdV cadenza e contenuti degli ulteriori flussi informativi che attestino l'effettività del presidio da parte dei Destinatari stessi.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, le segnalazioni possono essere effettuate

- via e-mail alla casella di posta elettronica dell'OdV: odv@novacapital.eu
- lettera cartacea inviata tramite posta all'Organismo presso la sede della Società.

Le segnalazioni sono conservate e trattate a cura dell'OdV secondo le modalità meglio indicate nel Regolamento dell'OdV.

I Destinatari concordano con l'OdV cadenza e contenuti dei flussi informativi che attestino l'effettività del presidio da parte dei Destinatari stessi.

In particolare, il corretto adempimento dell'obbligo di informazione non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico del segnalante. In tal senso, NovaCapital assicura che coloro che effettuano una segnalazione sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

Inoltre, nello svolgimento dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza di NovaCapital assicura l'adeguato coordinamento con gli Organismi di Vigilanza delle società controllate attraverso incontri periodici, nonché attraverso la condivisione dei documenti relativi alle attività di vigilanza svolte.

Le segnalazioni di condotte illecite – il sistema *whistleblowing*

Oltre alle predette segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, in osservanza dell'art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. 231/2001 - che per effetto del D.Lgs. 179/2017 e successivamente del D.Lgs. n. 24/2023 richiede siano previsti nel modello di organizzazione, gestione e controllo canali tramite cui dipendenti o collaboratori possano inviare segnalazioni relative a condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, o a violazioni del Modello, la Società ha istituito un processo di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* che garantisce la riservatezza degli autori delle stesse.

In particolare, la Società ha adottato quale canale di segnalazione la casella e-mail **whistleblowing@novacapital.eu** e ha individuato l'Organismo di Vigilanza come organo deputato alla gestione di tali segnalazioni.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza della identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. A tale proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo d'informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Ogni condotta ritorsiva commessa ai danni del segnalante o comunque volta a violare le misure di tutela del segnalante e posta in essere dagli organi direttivi o da soggetti che operano per il conto della Società è sanzionata secondo le modalità di cui al capitolo che segue.

È parimenti sanzionata la condotta di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

6.5. Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

La documentazione rilevante ai fini dell'applicazione del Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *repository* informatico.

I dati e le informazioni conservate nel repository sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *repository*.

L'Organismo di Vigilanza si dà un proprio regolamento che ne attesta l'autonomia sotto il profilo dell'autoregolamentazione.

7. CODICE ETICO DEL GRUPPO ARISTON

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001 rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l'adozione di un Codice Etico, quale utile strumento di governance, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice Etico, adottato dalla Società, mira infatti a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

In considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, NovaCapital ha inteso realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico in modo da formare un corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico del Gruppo Ariston (Allegato n. 2 individua i principi comportamentali ai quali si ispirano le società del gruppo ed evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri basilari nello svolgimento delle funzioni di coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno di tali società o con le stesse.

Questo documento riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di deontologia aziendale che le società del gruppo riconoscono come propri, sui quali intendono richiamare l'osservanza di tutti i loro dipendenti e di tutti coloro che cooperano anche dall'esterno al perseguimento dei fini aziendali.

I principi di comportamento ivi contenuti, accanto alle indicazioni sancite nel presente Modello, costituiscono principi fondamentali ai quali deve ispirarsi la Società e tutto il suo personale in servizio; anche gli altri soggetti che collaborano a qualsiasi titolo con la Società sono tenuti al rispetto dei principi e degli obblighi previsti nel Codice Etico del Gruppo Ariston, al quale interamente si rimanda.

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione per l'efficace attuazione del Modello, l'implementazione di un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme del Modello stesso.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e del Codice Etico dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

Per violazione del Modello si intende altresì la violazione degli obblighi di comunicazione cui sono tenuti i soggetti apicali e il personale operante nella Società qualora vengano a conoscenza di presunte violazioni del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso o di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato rilevanti ai fini del Decreto.

La Società inoltre intende favorire un clima di collaborazione trasparente e costruttivo ed evitare strumentalizzazioni delle segnalazioni che ne minerebbero la credibilità: a questo fine sono previste sanzioni disciplinari per chi effettuasse con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Per violazione del Modello si intende altresì la violazione degli obblighi di comunicazione a cui sono tenuti i soggetti apicali e il personale operante nella Società qualora vengano a conoscenza di presunte violazioni del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso o di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato rilevanti ai fini del Decreto.

I comportamenti illeciti di amministratori e dipendenti, così come qualsiasi inosservanza del Modello, configurano violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, delle regole aziendali e dei protocolli (indicati nella Parte Speciale del Modello), degli obblighi informativi all'OdV e degli obblighi di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale, dall'esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970, n. 300, dei CCNL vigenti e delle procedure aziendali.

Posto che con il presente sistema disciplinare, come anticipato, si è inteso sanzionare la violazione dei protocolli e delle procedure interne riferibili alle attività aziendali nel cui ambito può configurarsi il rischio di commissione di illeciti penali previsti dal D.Lgs. 231/2001, per una più adeguata aderenza della sanzione alla violazione commessa si è proceduto nei seguenti termini.

Poiché ciascuna violazione si manifesta secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare, alla stregua della previsione di cui all'articolo 133 c.p. e dei principi giuslavoristici vigenti, taluni parametri che possono oggettivamente guidare l'applicazione della sanzione disciplinare in caso di violazione che si realizzi nei termini suesposti. Quindi, sono stati formulati parametri di natura oggettiva che non consentono valutazioni discrezionali e che tengono soprattutto conto delle specifiche modalità realizzative della violazione e di eventuali precedenti disciplinari dell'interessato. Quanto agli aspetti connessi alla intenzionalità della violazione ovvero al grado della colpa, anche in tali casi questi sono desunti dalle circostanze del caso concreto di cui inevitabilmente deve darsi atto nella motivazione del provvedimento con cui viene applicata la sanzione.

Nella valutazione del livello di gravità della mancanza sono considerati i seguenti parametri:

- intenzionalità del comportamento ovvero il grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (ad esempio essersi attivati per neutralizzare le conseguenze negative della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- sussistenza o meno di precedenti disciplinari del lavoratore, nei limiti consentiti dalla legge;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnino l'illecito disciplinare.

8.1. I lavoratori subordinati

Ai dipendenti che violano il Modello, ferma restando la preventiva contestazione e la procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono irrogabili le sanzioni previste dal CCNL per i lavoratori addetti "all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti":

- Richiamo verbale, ammonizione scritta e multa: incorre nell'irrogazione della sanzione del richiamo verbale e/o dell'ammonizione scritta il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree individuate come a rischio nel Modello, commetta un'infrazione di lieve entità che non assuma rilevanza esterna all'azienda. Incorre nell'irrogazione della sanzione della multa, d'importo non superiore a tre ore di retribuzione, il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree individuate come a rischio nel Modello, commetta un'infrazione di lieve entità che non assuma rilevanza esterna all'azienda, consistente nella violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti nel Modello, oppure reiteri per più di due volte un'infrazione già sanzionata con il richiamo verbale o l'ammonizione scritta.
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: incorre nell'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree individuate come a rischio nel Modello, reiteri per più di due volte un'infrazione già sanzionata con la multa oppure commetta dolosamente o colposamente una infrazione che assuma rilevanza anche esterna alla Società.
- Licenziamento con preavviso: incorre nell'irrogazione della sanzione del licenziamento per giustificato motivo con preavviso il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle aree individuate come a rischio nel Modello, commetta un'infrazione di gravità tale da integrare un notevole inadempimento contrattuale.
- Licenziamento senza preavviso: incorre nell'irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali, commetta un'infrazione astrattamente tale da integrare una condotta di reato, tra quelli contemplati nel Decreto.

8.2 I dirigenti

Nei confronti dei dirigenti, qualora nell'esercizio delle attività aziendali commettano un'infrazione, la stessa è sanzionata con le misure ritenute più idonee, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali.

Quale sanzione specifica, potrà applicarsi anche la sospensione o la revoca delle procure eventualmente conferite al dirigente o lo stesso potrà essere destinato ad altro incarico.

8.3 Il procedimento disciplinare

L'apertura del procedimento disciplinare per l'accertamento delle infrazioni sopra indicate e la sua gestione è rimessa alla responsabilità di HR&O, che condivide le valutazioni con l'Amministratore Delegato (di seguito, anche "AD").

Qualora il responsabile del comportamento da sanzionare sia un amministratore, le misure necessarie sono adottate dal Presidente del CDA o ad altro soggetto da questo appositamente individuato.

La comunicazione di apertura del procedimento viene inoltrata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

L'irrogazione della sanzione disciplinare è effettuata dall'Amministratore Delegato o dal Consiglio di Amministrazione, se il procedimento concerne l'Amministratore Delegato.

Il provvedimento relativo all'esito del procedimento disciplinare e l'eventuale sanzione irrogata sono comunicati all'Organismo di Vigilanza mediante la trasmissione di una copia del provvedimento.

Allo stesso modo si procede nel caso in cui il procedimento disciplinare debba essere archiviato non essendosi riscontrata alcuna violazione rilevante.

8.4 I collaboratori esterni

I collaboratori esterni devono rispettare le regole ed i valori etici cui la Società si ispira nello svolgimento della propria attività e, pertanto, in caso di violazione sono passibili di sanzioni.

A tal fine, la Società inserisce, all'interno dei contratti di consulenza e servizi professionali stipulati con tali soggetti, apposite clausole di recesso e/o risoluzione in caso di violazione dei principi etici esistenti in NovaCapital e in tutti i casi in cui non siano rispettati i doveri di lealtà, correttezza e diligenza nei rapporti instaurati.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui dal comportamento del collaboratore derivino danni di qualsiasi natura alla Società.

8.5 Gli Amministratori

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare, mediante relazione scritta, l'intero Consiglio di Amministrazione.

Sarà quindi il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente, sentito comunque l'Amministratore il cui comportamento è oggetto di valutazione. Nei casi più gravi il Consiglio di Amministrazione può proporre la revoca dalla carica.

Gli Amministratori, al momento dell'assunzione dell'incarico o comunque con l'approvazione di ogni nuova versione del Modello, prendono conoscenza dell'intero Modello di Organizzazione e Gestione ed accettano il seguente sistema sanzionatorio-disciplinare avente natura "convenzionale".

9. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adozione e l'aggiornamento del presente Modello da parte del CDA è resa pubblica mediante comunicazione inviata a tutti i dipendenti e comunque con idonee modalità finalizzate alla conoscenza dell'esistenza del Modello da parte di coloro che ne sono legittimamente interessati.

È garantita la possibilità di consultare il presente Modello il cui testo integrale, oltre ad essere inviato a tutti i dipendenti in allegato alla comunicazione di cui sopra, è disponibile in formato elettronico a tutti gli interessati appartenenti alla Società mediante pubblicazione in apposita cartella condivisa.

10. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

NovaCapital promuove la conoscenza e la divulgazione delle regole di condotta contenute nel Modello attraverso informative e comunicazioni, anche attraverso il sito internet.

Ai fini dell'attuazione del Modello ed in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalla giurisprudenza in materia, NovaCapital prevede un adeguato programma di formazione graduato in funzione dei livelli dei Destinatari e delle attività svolte.

La Società prevede dunque un apposito programma di formazione dopo ogni adozione di una nuova versione del Modello o, comunque, almeno ogni tre anni dall'ultima adozione. La formazione viene erogata attraverso sessioni in aula, o in modalità *e-learning*, al termine delle quali i partecipanti sono chiamati alla compilazione di un questionario predisposto dall'Organismo di Vigilanza per verificarne l'attenzione e la corretta comprensione dei contenuti dell'attività formativa.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per gli Amministratori, i responsabili dei processi sensibili e, comunque, per tutto il personale in servizio nella Società. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare adottato da NovaCapital. Si considera effettuata la formazione se svolta nell'ambito delle altre società del Gruppo.

Ciò al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che ispirano i loro comportamenti.

Appositi corsi di formazione sono organizzati per permettere ai neo-assunti di prendere conoscenza del Modello e dei principi etici vigenti in NovaCapital.

ALLEGATO N. 1
- Reati presupposto in materia di
responsabilità amministrativa degli enti -

1. INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 23 D.LGS 231 DEL 2001)	6
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS 231/2001)	7
2.1 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e dei soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo	7
2.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione	7
2.1.2 Pubblici Ufficiali	9
2.2 Le fattispecie di reato	10
3. REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS E 25-BIS.1 D.LGS 231/2001)	15
3.1 I reati di falso	15
3.1.1 I reati di falso nummario	16
3.2 I reati contro l'industria ed il commercio	17
4. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001)	19
5. REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001)	23
5.1. Delitti aventi finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale	24
5.2 Reati aventi finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali	27
5.3. Reati aventi finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999	27
6. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ARTT. 25-QUATER.1 E 25-QUINQUIES D.LGS 231/2001)	28
7. REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES D.LGS 231/2001)	31
8. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS 231/2001)	32
9. REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS 231/2001)	33
10. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE (ART. 25 OCTIES.1 D.LGS 231/2001)	39
11. REATI INFORMATICI (ART. 24 BIS D.LGS 231/2001)	41
12. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (ART. 24 TER D.LGS 231/2001)	44
12.1 Reati di criminalità organizzata	45
12.2 Reati transnazionali	46
13. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NONIES D.LGS. 231/2001)	49
14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS 231/2001)	51

15. REATI IN MATERIA AMBIENTALE (ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001)	51
16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARTE (ART. 25-DUODECIES D.LGS 231/2001)	57
17. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001).....	59
18. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES D.LGS. 231/2001)	59
19. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/2001).....	59
20. CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES D. LGS. 231/2001)	62
21. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001)	67
22. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES D.LGS. 231/2001)	71

Premessa

Con il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stata introdotta nel nostro ordinamento, la possibilità che un ente collettivo possa essere sottoposto a sanzioni a fronte della commissione di taluni illeciti penali.

Il Decreto prevede una serie di conseguenze sanzionatorie a carico dell'ente, di natura pecuniaria ed interdittiva, qualora nel suo interesse o vantaggio venga commesso un reato da persone ad esso funzionalmente riferibili. La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto alla responsabilità penale che sorge in capo alla persona fisica che ha commesso il reato, la quale infatti subirà un autonomo procedimento penale.

Le fattispecie di reato rilevanti – in base al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore ed, a tutt'oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e, da ultimo, dal D.lgs.14 luglio 2020, n. 75 che ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1 e rubrica e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 24.]
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015, dal D.L. 105/2019 convertito con modificazioni dalla L. 133/2019 e dalla L. n. 238/2021]
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016 e, da ultimo, dal D.lgs.14 luglio 2020, n. 75 che ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25, comma 1 e rubrica.]

-
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
 7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
 8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
 10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
 11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 e, da ultimo, dalla L. n. 238/2021]
 12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
 13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
 14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184 dell'8 novembre 2021]
 15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
 16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
 17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

21. Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157. Successivamente, il novero dei reati contemplati dall'art. 25-quinquiesdecies è stato ampliato con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha esteso la responsabilità degli enti ad ulteriori fattispecie di reati tributari]

22. Reati di contrabbando (Art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001) [articolo introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75] 23. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001) [articolo introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale»]

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001) [introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale»].

25. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

26. Reati transnazionali (L.n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto sono quelli di seguito elencati.

1. INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (art. 23 D.Lgs 231 del 2001)

Tale norma punisce chi, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure.

Se dal reato in esame l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001)

2.1 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e dei soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel decreto legislativo citato.

2.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge, viene considerato come "Pubblica Amministrazione" qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

L'art. 322-bis c.p., introdotto dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, ha esteso l'applicazione delle norme incriminatrici di gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione in rapporto a soggetti operanti in diversi ambiti internazionali. In particolare, rilevano condotte delittuose che interessano soggetti operanti a diverso titolo in ambito comunitario: non solo i membri delle Istituzioni Comunitarie, ma anche tutti i funzionari o agenti delle strutture amministrative delle Comunità, assunti da queste oppure comandati da stati membri o da enti pubblici o privati che svolgano funzioni o attività equiparate. A questi si aggiungono i membri e gli addetti di enti costituiti in base ai Trattati istitutivi delle Comunità, nonché i soggetti operanti nei singoli Stati dell'Unione.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - Ministeri e uffici ministeriali;
 - Camera e Senato;
 - Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - Banca d'Italia;
 - Consob;
 - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - Agenzia delle Entrate;
 - ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - Regioni e Uffici Regionali;
 - Province e Uffici Provinciali;
 - Comuni e Uffici Comunali;
 - Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
 - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - INPS;
 - CNR;
 - INAIL;
 - INPDAI;
 - INPDAP;
 - ISTAT;
 - ENASARCO;
 - ASL;
 - Ospedali;
 - Università.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.1.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

2.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio".

Per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi

pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizioni come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

2.2 Le fattispecie di reato

L'art. 24 del Decreto rinvia alle seguenti fattispecie disciplinate dal Codice Penale:

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state erogate. La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività da finanziare, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dell'erogazione.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di detto reato.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno realizzi una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture).

La frode può configurarsi in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole.

Frode in agricoltura (art. 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898)

Il reato si configura nel caso in cui taluno consegua aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni non dovuti per sé o per altri, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale oppure quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o sovvenzioni pubbliche.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. La pena è aumentata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. La pena è altresì aumentata se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, al fine di ottenere un finanziamento maggiore di quello spettante, venga violato il sistema informatico, inserendo un importo superiore a quello dovuto per legge.

Anche l'art. 25 del Decreto contempla fattispecie di reato classificabili nei delitti contro la pubblica amministrazione, e precisamente:

Peculato (art. 314 comma 1 c.p.)

Tale reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

È reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

È reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare, a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in la parte di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che - abusando della sua qualità o dei suoi poteri - induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; è inoltre punito anche il soggetto che da o promette denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengono accettate.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *-bis* c.p.)

Le previsioni legislative in tema dei reati di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione sono state estese dalla L. 29 settembre 2000, n. 300:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente Pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Con tale reato viene punito chi sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio indebitamente si fa dare o promettere denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un soggetto pubblico oppure per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; è punito anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

È previsto un aumento di pena se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il soggetto pubblico in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio procurino intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure arrechino ad altri un danno ingiusto nello svolgimento delle loro funzioni, violando specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

3. REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art. 25-bis e 25-bis.1 D.Lgs 231/2001)

3.1 I reati di falso

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, e chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

È previsto un aumento di pena per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 è punito chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Tale fattispecie punisce anche chi - fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato - detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti suindicati.

3.1.1 I reati di falso nummario

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Tale reato, che era già previsto all'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001, punisce la contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato italiano o al di fuori di esso, nonché la ricezione di monete contraffatte o alterate da chi le ha falsificate o da un intermediario, al fine di metterle in circolazione.

Il D.Lgs. 125/2016 ha esteso il campo di applicazione di tale fattispecie, prevedendo la punibilità di chi, legalmente autorizzato alla produzione di monete, fabbrica indebitamente quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La norma sanziona chi modifica le caratteristiche delle monete della qualità indicata nell'articolo precedente, in modo da attribuire artificiosamente ad esse un valore nominale inferiore o superiore.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale previsione si applica fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti e si riferisce a chi introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Tale fattispecie è basata sulle stesse condotte di spendita e di immissione in circolazione di monete contraffatte o alterate già esaminate, poste in essere però da chi abbia ricevuto tali monete in buona fede (e voglia per esempio sbarazzarsene, cedendole ad altri).

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo

contraffatti. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La previsione in esame punisce chi contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

La fattispecie ha subito un intervento normativo grazie al D.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

Attualmente punisce chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Ugualmente è punito chi compie analoghe condotte su ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

È penalmente rilevante la condotta di chi - non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione - fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati; se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica una pena inferiore.

3.2 I reati contro l'industria ed il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

È punito chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Alcuni atti di concorrenza posti in essere con violenza o minaccia e particolarmente gravi possono integrare la fattispecie in esame quando sono

compiuti nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tale fattispecie punisce chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La vendita nell'esercizio di un'attività commerciale o la consegna all'acquirente di una cosa mobile diversa da quella richiesta o di una cosa mobile avente origine, provenienza, qualità, quantità o funzionalità diverse da quella dichiarata o pattuita può costituire un reato rilevante per la responsabilità degli enti.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La vendita o comunque la messa in commercio come genuine di sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato in esame si riferisce a chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Commette il reato in esame chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Analogamente è punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suindicati.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

È punito il comportamento di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; ugualmente è punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

4. REATI SOCIETARI (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si tratta di una contravvenzione per la quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2622 c.c. è integrato nel caso in cui le condotte previste dall'art. 2621 c.c. si cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. vengano tenute da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. A tali società sono equiparate le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato

italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Si precisa che rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 2622 c.c. anche le falsità o le omissioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Tale reato, nel caso di società quotate, è procedibile d'ufficio.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)¹

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci e agli organi sociali.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione ai soci, anche simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

1. La formulazione della fattispecie è stata modificata dall'art. 37, comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha eliminato il riferimento ai revisori ed alle loro attività di controllo.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni della società o della controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato di corruzione tra privati trova la sua disciplina all'interno dell'art. 2635 c.c., come di recente modificato dal D.Lgs. n. 38/2017, in forza del quale l'ente

può essere considerato responsabile nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto (anche per interposta persona) dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, di società o enti privati (ovvero nei confronti di chi esercita funzioni direttive diverse da quelle sopra elencate) affinché questi compiano o omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 231/2001, l'ente risponde del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto. A carico della società cui appartiene la persona che ha dato o promesso denaro o altra utilità – laddove ne venga accertata la responsabilità – è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nonché delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/01.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa (cioè a dire la società corrotta) salvo che dallo stesso derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'art. 2635-bis introduce la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, procedibile a querela di parte. La disposizione si distingue in due ipotesi, delle quali solo quella prevista dal primo comma viene richiamata dall'art. 25-ter comma 1 del D.Lgs. 231/2001.

Il comma 1 dell'art. 2635-bis c.c. punisce l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata. Qualora la condotta venga posta in essere da soggetti apicali o sottoposti dell'ente, a quest'ultimo potranno essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a

cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)

La fattispecie si realizza allorquando, nell'ambito di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione Europea, si formino documenti in tutto o in parte falsi, si alterino documenti veri, si rendano dichiarazioni false oppure si omettano informazioni rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio del certificato preliminare.

5. REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25 *quater* D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-quater del Decreto, a differenza di quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel Decreto, opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi – attuali e future – di reati terroristici ed eversivi, mediante un richiamo agli articoli del codice penale, alle Leggi Speciali in materia, nonché all'art. 2 della citata Convenzione di New York che prevede la punibilità di "chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli, anche solo parzialmente, al fine di compiere atti sinteticamente qualificabili come di natura terroristica. Nell'articolo in esame non si rinviene un elenco dettagliato dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, ma ci si limita a

richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York; per diretta conseguenza, le sanzioni eventualmente inflitte all'Ente sono state determinate in misura variabile e condizionata all'individuazione della singola fattispecie di reato costituente il presupposto per l'imputabilità in capo all'Ente dei reati di cui all'art. 25 *quater*.

Si ritiene, pertanto, opportuno elencare le diverse fattispecie di reato che possono portare ad ipotesi di responsabilità da parte dell'Ente, distinguendole sulla base delle differenti fonti normative espressamente citate nell'articolo in commento.

A margine delle singole fattispecie, ove ritenuto anche solo astrattamente ipotizzabile, si è ritenuto opportuno indicare possibili esempi di realizzazione del reato; tuttavia, per dovere di completezza, sono state riportate anche fattispecie che – in linea teorica ed astratta – più difficilmente potranno essere ricondotte ad ipotesi di responsabilità diretta dell'Ente.

5.1. Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Ai fini che qui rilevano, l'imputabilità dell'Ente potrebbe essere ravvisata – a titolo di mero esempio - in caso di finanziamento diretto erogato consapevolmente dalla Società ad un'organizzazione terroristica, in cambio di favori, protezione del personale ecc.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis c.p. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 si potrebbe rinvenire l'imputabilità dell'Ente nel caso in cui venga consapevolmente offerto un supporto logistico a membri di

un'organizzazione terroristica, tramite, ad esempio fornitura di mezzi di comunicazione.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Tale fattispecie, così come modificata dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43, punisce sia la condotta di chi arruola persone per il compimento di atti con finalità di terrorismo che la condotta dell'arruolato.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Il reato punisce, con la reclusione da cinque a dieci anni, chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

Tale condotta, introdotta dalla Legge 28 luglio 2016, n. 153, è volta a punire chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 270-bis e 270-quater c.p., raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Inoltre è prevista una sanzione anche per chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

Tale condotta, introdotta dalla Legge 28 luglio 2016, n. 153, si configura nei confronti di Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le

strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, punendolo, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

La presente norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

L'articolo prevede che è punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Il reato prevede che chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

La fattispecie prevede che chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

5.2 Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali

L'art. 25 *quater* contiene un espresso riferimento altresì alle Leggi speciali che, unitamente alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, possono comportare un coinvolgimento della Società in fatti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. Nel dettaglio:

- **L. 6 febbraio 1980, n. 15** (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica);
- **L. 10 maggio 1976, n. 342** (repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea);
- **L. 28 dicembre 1989, n. 422** (reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale).

5.3. Reati aventi finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc..

Ai sensi dell'art. 2, espressamente richiamato dall'art. 25 *quater*, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di

conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Realizza ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

6. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (artt. 25-*quater*.1 e 25-*quinqüies* D.Lgs 231/2001)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.)

La Legge n. 7/2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: lo scopo alla base di tale disposizione è quello di sanzionare quegli enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione al loro interno di pratiche mutilative vietate. Si tratta quindi di reati realizzabili nell'ambito di strutture ospedaliere o di cliniche, che sarebbero punite con sanzioni pecuniarie, ed interdittive e nei casi in cui si tratti di un ente privato accreditato con la revoca dell'accreditamento.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale reato sanziona la condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà oppure riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento: la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione: tale situazione è configurabile quando la vittima è sottoposta a violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una condizione di inferiorità

fisica o psichica o di uno stato di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

La fattispecie in esame comprende tutti i comportamenti di persuasione, convincimento, favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione o controllo della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, nonché quelli consistenti nella ricezione dei proventi di tali attività illecite; è inoltre sanzionato chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

L'art. 600-ter c.p. è articolato in una pluralità di condotte riconducibili all'attività di realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici con l'utilizzo di minori di anni diciotto nonché di sfruttamento economico e di cessione anche a titolo gratuito di prodotti pornografici relativi a minori degli anni diciotto: il legislatore ha voluto così punire sia chi produce questo tipo di materiale, sia chi ne fa commercio, divulgandolo, distribuendolo o trasmettendolo anche mediante strumenti telematici o informatici.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Il reato previsto dall'art. 600 quater c.p. consiste nel procurarsi o nel disporre di materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori: rileva in questo senso il semplice possesso del materiale illecito che non è rivolto alla commercializzazione o alla diffusione.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse: per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

La condotta rilevante, usualmente indicata con l'espressione "turismo sessuale" consiste nell'organizzare o nel propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori: la disposizione ha voluto così affermare la rilevanza penale di condotte che anche solo indirettamente possono incidere sulla prostituzione minorile, agevolandone l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)

La norma punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Tale reato è stato inserito nell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ad opera dell'articolo 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il legislatore italiano, rendendo esecutiva la Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, ha sanzionato la tratta di persone, intendendo con tale espressione non solo il commercio di schiavi in senso proprio, ma anche ogni attività prodromica, collaterale o strumentale (quali il trasporto o il finanziamento di terzi impegnati nella realizzazione di tale reato).

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 del c.p.)

Tale disposizione viene in rilievo in tutti quei casi in cui la vittima si trovi già in stato di schiavitù e si riferisce alla condotta di chi fa commercio di schiavi o concorre nell'esercizio di un potere di fatto su una persona, favorendone per esempio il mantenimento in stato di soggezione.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)

Tale norma punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, la pena è aggravata.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

7. REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-*sexies* D.Lgs 231/2001)

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D.Lgs. 58/1998 -Testo Unico della Finanza)

Tale norma punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica altresì a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, o per motivi diversi da quelli predetti, compie taluna delle azioni sopra indicate.

Il Giudice può aumentare la pena qualora per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998 - Testo Unico della Finanza)

Tale fattispecie sanziona chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il Giudice può aumentare la pena qualora per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

In caso di condanna per uno dei suddetti reati è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

8. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art. 25 *septies* D.Lgs 231/2001)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in seguito modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona. E' previsto un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con colpa specifica consistita nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.

Il reato si potrebbe astrattamente realizzare in caso di morte di un lavoratore cagionata da una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Viene punito chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583, comma 2 c.p.):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, qualora si cagionino lesioni, gravi o gravissime, ad un lavoratore, conseguenti ad una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 del c.p. A tale riguardo, si rammenta che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto Legislativo 231/2001, tutte punite a titolo di dolo, ossia quando il soggetto tenga le suddette condotte con coscienza e volontà.

9. REATI DI RICICLAGGIO (art. 25 *octies* D.Lgs 231/2001)

I c.d. "reati di riciclaggio" (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio) sono stati introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007.

Il D.Lgs. n. 231/2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico.

Ai fini che qui rilevano, si fa presente che, nell'introdurre nel Decreto l'art. 25 *octies* che prevede la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, il legislatore ha disposto l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. n. 146 del 2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale.

Tale norma prevedeva a carico degli Enti responsabilità e sanzioni ai sensi del Decreto per i medesimi reati soltanto nell'ipotesi in cui ricorressero le peculiari condizioni poste dall'art. 3 della medesima legge con riguardo alla definizione di reato transnazionale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 25 *octies*, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti e autoriciclaggio commessi nel suo interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito "nazionale".

La finalità comune delle norme in esame è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico legale di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di:

1. evitare la "contaminazione" del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque "al netto" dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
2. agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano" tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;
3. scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

I reati in esame sono considerati pertanto plurioffensivi, in quanto suscettibili di ledere - con un'unica condotta materiale - tanto il patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto, (la quale vede diminuire le chance di recupero del bene sottratto), quanto l'amministrazione della giustizia in sé, per effetto della dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposti.

Presupposto comune alle suesposte fattispecie, è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito (c.d. *reato presupposto*), tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il Legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, denaro, beni e altre utilità: rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai comuni mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione, come si dirà, che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del

bene (e può avere ad oggetto anche l'equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio, dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente dalla commissione dello stesso).

Quanto alla tipologia di reato presupposto, il legislatore con recentissimo intervento normativo (D.Lgs. n. 195/2021), ha previsto che rilevino sia i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'antiriciclaggio, sia le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (con risposta sanzionatoria proporzionalmente diversa).

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità o quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Tale fattispecie comprende una multiforme serie di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto finalizzate al conseguimento di un profitto; ne deriva che commette tale reato colui che si intromette nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e con il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il reato presupposto può essere di qualsiasi natura e non necessariamente contro il patrimonio, inoltre la ricettazione sussiste anche quando le cose ricevute non provengono immediatamente ma solo in via mediata da delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel

minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Nella sua struttura di base, il riciclaggio mira a punire il “lavaggio” ed il reimpiego di beni di provenienza illecita.

Il presupposto del delitto è infatti un reato, dal quale provengano i beni ripuliti o reimpiegati. Nella sua configurazione legislativa originaria il reato presupposto doveva essere un delitto assai grave come la rapina o l'estorsione aggravate, il sequestro di persona a scopo di estorsione, oppure il traffico di stupefacenti. In seguito, la disposizione è stata estesa a tutti i delitti non colposi e, da ultimo, a tutti i reati (con limiti edittali per la contravvenzione), con il risultato che la sanzione applicabile al riciclatore di beni può essere - ed in realtà spesso è - più grave di quella irrogata all'autore dell'illecito dal quale questi beni sono derivati. (c.d. reato presupposto).

La condotta tipica è dunque, alternativamente, la seguente:

1. la sostituzione di denaro, beni o altre utilità, intesa come attività volta a recidere ogni collegamento con il reato presupposto, trasformando in tal modo i beni da illeciti a leciti mediante la sostituzione con altri di uguale o differente natura;
2. il trasferimento di denaro, beni o altre utilità, inteso come spostamento, spesso reiterato, da un soggetto a un altro, come ad es. i cambi di intestazione di immobili o titoli;
3. il compimento, in relazione ai predetti beni, di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: si tratta di un'ipotesi residuale e onnicomprensiva intesa a sottolineare che si tratta di reato a forma libera, cioè realizzabile nella pratica con varie modalità non predeterminate dalla norma incriminatrice secondo schemi rigidi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale fattispecie si configura, in via residuale rispetto ai reati sopra menzionati (fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648-bis c.p.), nell'ipotesi di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

E' prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.000 ad euro 25.000. La pena è ridotta (reclusione da due a sei anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500) quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La differenza tra le tre fattispecie si delinea, anzitutto, con riferimento all'elemento oggettivo.

Il delitto di ricettazione richiede il compimento di condotte di acquisto, ricezione od occultamento: la prima ipotesi sussiste con riferimento ad ogni attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, che trasferisca il bene all'acquirente; la seconda ricomprende qualsiasi atto che comporti il trasferimento della disponibilità, anche solo temporanea, del bene; la terza, infine, implica il doloso nascondimento della cosa, ancorché temporaneo, dopo averla avuta nella disponibilità.

Ai sensi dell'art. 648 c.p., assume rilievo penale anche la condotta di chi si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare i beni, ossia l'intermediazione finalizzata al trasferimento del bene, senza peraltro essere necessario che quest'ultimo si concretizzi effettivamente.

Il delitto di riciclaggio consiste nella sostituzione, nel trasferimento dei beni di provenienza illecita ovvero, comunque, nel compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni: si tratta, dunque, in virtù di tale ultimo riferimento, di reato a forma libera, che finisce col sanzionare qualsiasi attività consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto. La giurisprudenza ammette peraltro, nonostante le perplessità manifestate dalla dottrina, la configurabilità del riciclaggio per omissione, stante l'ampia formula di chiusura utilizzata dal legislatore per descrivere la condotta penalmente rilevante ("altre operazioni").

La fattispecie dell'art. 648 *ter* infine, riguarda l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Incerto è, invero, il significato da attribuire al termine impiego, potendosi lo stesso intendere sia in senso restrittivo, ossia come investimento in vista del conseguimento di un'utilità, sia in termini più ampi, ossia come ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, indipendentemente dalla finalità dell'agente. Le citate attività economiche devono avere, si ritiene tuttavia, natura lecita, essendo il reato volto alla tutela del mercato legale connesso alla produzione e circolazione di beni e servizi.

Il reato presupposto può essere di qualsiasi tipo, anche colposo, preterintenzionale o anche contravvenzionale. Pur essendo a forma libera, il reato si connota per l'impiego dei beni – provenienti da delitto – in attività economico-finanziarie: l'impiego è un'attività positiva e dunque il reato appare incompatibile con una condotta omissiva.

Venendo all'elemento soggettivo delle tre fattispecie, si reputa opportuno svolgere alcune considerazioni di ordine generale.

Il dolo della ricettazione consiste nella volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare o intermediare la cessione del bene, nella consapevolezza della provenienza delittuosa dello stesso, non richiedendosi la precisa contezza delle circostanze di tempo, modo e luogo relative al reato presupposto. Tale consapevolezza può essere desunta da circostanze oggettive relative all'operazione, quali, in particolare, le qualità e caratteristiche del bene ceduto e del relativo prezzo, la condizione o identità dell'offerente.

In dottrina e giurisprudenza è particolarmente controverso il tema della rilevanza del c.d. dolo eventuale, ossia della situazione di dubbio da parte di chi trasferisce il bene sull'eventuale provenienza delittuosa dello stesso. Per la prevalente giurisprudenza, «si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualevolta l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della cosa risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione», per converso, si configura la meno grave ipotesi dell'incauto acquisto (art. 712 c.p.) «quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata».

In sostanza, dunque, nel delitto di ricettazione, così come in quello di riciclaggio, è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della – sola – ricettazione, è poi richiesto il dolo specifico che consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ossia qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non economica.

Il dolo specifico da ultimo richiamato non è invece richiesto per quanto concerne il dolo di riciclaggio, per il quale è sufficiente il dolo generico della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte tipiche o atipiche incriminate.

Considerazioni analoghe valgono infine per il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., il cui dolo si caratterizza per consistere nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti di cui si conosca – anche in questo caso in termini generici – la provenienza illecita.

Autoriciclaggio (Art. 648 - ter.1 c.p.)

Tale reato, introdotto dalla L. 186/2014, prevede la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 ad euro 25.000 per chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i

beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La fattispecie prevede una causa di non punibilità per quelle condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

È infine disposta una diminuzione di pena per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

10. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE (art. 25 octies.1 D.Lgs 231/2001)

I delitti di cui trattasi sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-octies.1, attraverso il D.Lgs. 184 dell'8 novembre 2021.

Il D.Lgs. 184/2021 ha dato attuazione alla Direttiva 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Nello specifico, ha inserito tra i reati presupposto l'articolo 493-ter del codice penale; ha, altresì, modificato l'articolo 640-ter del codice penale riguardante la frode informatica, già presente nel D. Lgs. 231/2001 in corrispondenza dell'articolo 24-bis. Troverà applicazione l'articolo 25-octies.1 nei casi in cui la frode informatica sarà aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; negli altri casi, continuerà a trovare applicazione l'articolo 24-bis.

Da ultimo, il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto nel codice penale un'ulteriore fattispecie delittuosa in corrispondenza dell'articolo 493-quater, Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, inserito congiuntamente nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il d. Lgs. 184/2021 ha, inoltre, previsto una clausola generale secondo cui, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente [...] le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25-octies.1.

Infine, il ricorrere di una delle fattispecie sopra richiamata determinerà anche l'applicazione delle misure interdittive di cui all'articolo 9, comma 2.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

La fattispecie ricorre nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Il reato si realizza altresì quando un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti sopra descritti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.).

Al di fuori delle ipotesi descritte in precedenza, il reato ricorre laddove un soggetto, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter comma 2 c.p.)

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La norma richiama ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

11. REATI INFORMATICI (art. 24 *bis* D.Lgs 231/2001)

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.). Documenti informatici

L'art. 491 *bis* c.p. fornisce una definizione di documento informatico basata sull'elemento materiale del supporto di memoria e non sui dati in esso contenuti: può definirsi supporto informatico qualsiasi supporto di memoria – sia esso interno sia esso esterno all'elaboratore elettronico – sul quale possono essere registrati e conservati per un certo periodo di tempo dei dati destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico. Le condotte penalmente rilevanti sono rappresentate dall'alterazione dei dati o delle informazioni riportate in un documento informatico o nella falsificazione del soggetto indicato come autore del documento. L'oggetto della falsificazione, prima rappresentato sia da documenti privati sia da documenti pubblici, è stato limitato per effetto del D.Lgs. 7/2016 al solo documento informatico pubblico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Tale disposizione è rivolta a tutelare la riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico. In particolare per sistema informatico si intende una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche. Il sistema è tale se gestisce ed elabora dati, mentre tutto ciò non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è sistema informatico. L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, ossia tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema, quali a titolo esemplificativo codici di accesso, alfabetici o numerici da digitare su una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito lettore.

La condotta rilevante consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludere gli altri dall'uso del sistema. Oltre all'introduzione, rileva anche l'ipotesi del mantenersi in un sistema protetto contro la volontà espressa o tacita del titolare: tale caso ricorre quando in seguito ad un'introduzione involontaria o causale o solo inizialmente autorizzata l'agente permanga nel sistema informatico altrui nonostante il dissenso del soggetto che ha interesse alla riservatezza dei dati e dei programmi in esso contenuti.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Il reato in esame è volto a punire la condotta di detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici di accesso che può portare alla commissione di altri reati informatici: infatti chi entra in possesso abusivamente di codici d'accesso, può commettere un accesso abusivo ad un sistema o può diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente al sistema. È rilevante qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico indipendentemente dalla natura del mezzo: può infatti trattarsi di una password, di un codice d'accesso o semplicemente di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione. La disposizione in esame incrimina due tipi di condotte volte rispettivamente ad acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui oppure a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

Tale disposizione è rivolta a tutelare il patrimonio informatico, inteso come hardware, software e dati da attacchi con virus informatici.

La condotta punita è la detenzione, diffusione o installazione di un programma informatico che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare il sistema informatico o telematico altrui, o di danneggiare dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure l'interruzione parziale o totale del suo funzionamento o la sua alterazione. Un programma può essere definito infetto secondo la disposizione in esame se è in grado non solo di danneggiare le componenti logiche di un sistema informatico, ma anche di interrompere o alterare il funzionamento di quest'ultimo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; la disposizione in esame incrimina poi l'ipotesi della rivelazione in tutto o in parte mediante

qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto di una conversazione intercettata.

Intercettare una comunicazione informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intromettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad es. decodificando dei dati trasmessi in forma cifrata o superando delle barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia ad esempio deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore ad un altro.

Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Tale disposizione mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617 quater c.p., vietando l'installazione abusiva di apparecchiature al fine di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Oggetto del danneggiamento può essere innanzitutto un sistema informatico di qualsiasi tipo e dimensione eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori come nel caso dei sistemi telematici. L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali a titolo esemplificativo le periferiche. Oltre al sistema informatico il danneggiamento può avere ad oggetto dati e programmi informatici: per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma (elettronica, magnetica ottica o simile) non percettibile visivamente. Suscettibili di danneggiamento possono essere anche dati o programmi immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore oppure su un supporto esterno come un disco magnetico o ottico.

Le condotte rilevanti per l'illecito in esame sono la distruzione, il deterioramento e la inservibilità totale o parziale. L'ipotesi di distruzione di dati e programmi più frequente e significativa è rappresentata dalla loro cancellazione sia attraverso la smagnetizzazione del supporto, sia sostituendo i dati originari con dei nuovi dati contenutisticamente diversi, sia impartendo all'elaboratore, in cui si trovano i dati o i programmi, uno dei comandi in grado di provocarne la scomparsa.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Per la descrizione della condotta si vedano le precedenti fattispecie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Per la descrizione della condotta si vedano le precedenti fattispecie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Per la descrizione della condotta si vedano le precedenti fattispecie.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La disposizione in esame è un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: la condotta sanzionata è costituita dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Si tratta di fattispecie che puniscono le condotte di ostacolo e di false dichiarazioni tenute verso nuove Authority incaricate di vigilare sulla sicurezza informatica.

12. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (art. 24 ter D.Lgs 231/2001)

12.1 Reati di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, è prevista una pena inferiore. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La pena è altresì aumentata quando l'associazione è diretta a commettere i delitti previsti dagli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinqüies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinqüies*, 609 *octies* e 609 *undecies* c.p. in danno di un minore di anni diciotto.

Associazioni di tipo mafioso anche straniero (art. 416-*bis* c.p.)

Tale articolo prevede che chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione. È prevista una pena più severa per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

La fattispecie punisce il politico o un suo sostenitore che accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* c.p. (attraverso la forza intimidatrice del vincolo politico-mafioso) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità; l'art. 416-*ter* c.p. nella formulazione vigente e così come modificato dalla L. n. 62/2014

punisce anche la condotta di chi promette di procurare voti al politico al sostenitore di quest'ultimo.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

La disposizione in esame punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309 del 1990)

La norma in oggetto prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 (immissione sul mercato, importazione o esportazione ovvero detenzione di sostanze senza aver conseguito la licenza) ovvero dall'articolo 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. La norma punisce anche chi partecipa all'associazione.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'associazione è armata e se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

12.2 Reati transnazionali

L'art. 3 della L. n. 146/2006 definisce come reato transnazionale l'illecito punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e quando:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La società è responsabile per i reati qui di seguito elencati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità.

Associazione per delinquere (art. 416 c. p.)

Si veda paragrafo 11.1.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c. p.)

Si veda paragrafo 11.1.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309 del 1990)

Si veda paragrafo 11.1.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291- quater DPR 43/1973)

Tale norma prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291bis (contrabbando di tabacchi lavorati esteri), coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. La norma punisce anche chi partecipa all'associazione.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze aggravanti previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291ter (utilizzo di mezzi di trasporto che presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; utilizzo di società di persone o di capitali ovvero di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando).

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3bis, 3ter, 5 D. Lgs. 286/1998)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Se i fatti sopra indicati sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata.

Viene inoltre punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale (art. 378 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato.

13. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*nonies* D.Lgs. 231/2001)

Viene riportata di seguito una sintetica spiegazione dei reati disciplinati dalla Legge 633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i., espressamente richiamati dall'art. 25-*nonies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 171, primo comma, lettera a-*bis*) e terzo comma

La norma punisce chi, senza averne diritto, con qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è aumentata se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-*bis*

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). La pena è aumentata se il fatto è di rilevante gravità.

È punito altresì chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-*quinqies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

Art. 171-*ter*

Se il fatto è commesso per uso non personale, viene punito chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o

supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

Art. 171-septies

La pena prevista all'art. 171-ter comma 1 si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis qualora, i soggetti summenzionati, non comunichino alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge stessa.

Art. 171-octies

Tale norma sanziona chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* D.Lgs 231/2001)

L'art. 377 *bis* c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

15. REATI IN MATERIA AMBIENTALE (art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001)

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Si precisa che, affinché la fattispecie di reato in esame risulti integrata, è necessario che la compromissione o il deterioramento cagionati siano significativi e misurabili.

Il reato è punito con la reclusione e con la multa, e la pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, per tale intendendosi, alternativamente, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui

eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il reato è punito con la pena della reclusione, aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato prevede che le pene previste per le condotte dolose di inquinamento ambientale e disastro ambientale vengano diminuite da un terzo a due terzi nell'ipotesi di commissione colposa di tali reati. Un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena è inoltre prevista se dalla commissione delle predette condotte colpose deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Il reato è punito con la reclusione e con la multa e la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema o della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata fino alla metà qualora dal fatto derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Circostanze aggravanti dei delitti associativi (art. 452 octies c.p.)

L'art. 452 octies c.p. prevede alcune circostanze aggravanti in materia ambientale in relazione alle fattispecie delittuose di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso.

In particolare, la pena prevista per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è aumentata qualora l'associazione stessa è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del codice penale.

Allo stesso modo, la pena per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis è aumentata, quando il sodalizio è finalizzato a commettere

taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del codice penale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Si precisa inoltre che è previsto un ulteriore aumento da un terzo alla meta' della pena prevista per i predetti delitti associativi, se del sodalizio fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Il Codice Penale, con la novella dell'art 727-bis, punisce le condotte di cui alla rubrica poste in essere su esemplari di specie animale o vegetale selvatica protetta.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Questo reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per cui una zona sia classificata a tutela speciale a norma dell'art. 4 paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 1992/43/CE.

Scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. E' punito, inoltre, lo scarico di acque reflue industriali effettuato superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarichi al suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006, oppure superando i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107. In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006, è punito lo scarico di acque reflue industriali che superi i limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarichi al suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5. Le pene sono aggravate se gli scarichi contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi

di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e, per gli scarichi al suolo, nella tabella 4.

La norma punisce infine gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo in violazione dell'art. 103 D.Lgs. 152/2006 e gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione dell'art. 104.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata; chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti; chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi. Le pene si applicano anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

L'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la bonifica effettuata in conformità al progetto approvato dall'autorità competente esclude la punibilità nei casi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee cagionato con il superamento delle concentrazioni soglia rischio.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Questa disposizione punisce le imprese che, raccogliendo e trasportando i propri rifiuti non pericolosi, non aderiscono su base volontaria al SISTRI ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. E' considerato, inoltre, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico il fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché utilizzare il certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

Oggetto della disposizione di cui all'art. 259 D.Lgs. 152/2006 è la punizione di chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi del Regolamento CEE 1 febbraio 1993 n. 259 o effettui una spedizione di rifiuti

elencati nell'Allegato II del medesimo Regolamento. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: senza la notifica a tutte le autorità competenti interessate; senza il consenso delle medesime autorità; con il consenso ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni frode; non concretamente specificata nel documento di accompagnamento; che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; contraria alle disposizioni del Regolamento CEE 1 febbraio 1993 n. 259.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006 – art. 452-*quaterdecies* c.p.)

La fattispecie è stata di recente oggetto di un intervento normativo (D.lgs. 21/2008) che ha avuto il solo effetto di inserire la stessa all'interno del codice penale, in attuazione del principio della c.d. "riserva di codice".

La nuova norma dunque continua a punire chiunque, al fine di conseguire un profitto ingiusto, con l'allestimento di mezzi e attività continuative, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

Nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, l'art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce chi fornisce false indicazioni nella predisposizione del certificato di analisi; chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire; il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda Sistri-Area-Movimentazione e, ove previsto, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, ovvero accompagna il trasporto con una copia della medesima scheda fraudolentemente alterata.

Emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006)

Viene punito chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni previste in sede di autorizzazione o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 comma 6 della L. 549/1993)

La norma è finalizzata a punire chiunque violi le disposizioni in materia di eliminazione progressiva di impianti che prevedono l'utilizzazione di sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla L. 549/1993.

Inquinamento doloso delle navi (art. 8 D.Lgs. 202/2007) e inquinamento colposo delle navi (art. 9 D.Lgs. 202/2007)

Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007 puniscono il Comandante di una nave, i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore che, dolosamente o colposamente, scarichino sostanze inquinanti in mare, nelle acque interne compresi i porti, nelle acque territoriali, negli stretti, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente, in alto mare.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Questo reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per cui una zona sia classificata a tutela speciale a norma dell'art. 4 paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 1992/43/CE.

Commercio di esemplari appartenenti a specie animali protette (artt. 1, 2, 3-bis, 6 L. 7 febbraio 1992 n. 150)

Con le previsioni degli articoli sopra richiamati vengono punite, nell'ambito della protezione di esemplari di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio nonché delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma per il prelievo venatorio, le violazioni relative a: importazione ed esportazione di esemplari, trasporto o commercio senza licenza, detenzione per scopo di lucro, utilizzo difforme dalle prescrizioni o attendando all'incolumità, detenzione con pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

Nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, l'art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce chi fornisce false indicazioni nella predisposizione del certificato di analisi; chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire; il

trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda Sistri-Area-Movimentazione e, ove previsto, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, ovvero accompagna il trasporto con una copia della medesima scheda fraudolentemente alterata.

Emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006)

Viene punito chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni previste in sede di autorizzazione o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 comma 6 della L. 549/1993)

La norma è finalizzata a punire chiunque violi le disposizioni in materia di eliminazione progressiva di impianti che prevedono l'utilizzazione di sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla L. 549/1993.

Inquinamento doloso delle navi (art. 8 D.Lgs. 202/2007) e inquinamento colposo delle navi (art. 9 D.Lgs. 202/2007)

Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007 puniscono il Comandante di una nave, i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore che, dolosamente o colposamente, scarichino sostanze inquinanti in mare, nelle acque interne compresi i porti, nelle acque territoriali, negli stretti, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente, in alto mare.

Commercio di esemplari appartenenti a specie animali protette (artt. 1, 2, 3-bis, 6 L. 7 febbraio 1992 n. 150)

Con le previsioni degli articoli sopra richiamati vengono punite, nell'ambito della protezione di esemplari di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio nonché delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma p per il prelievo venatorio, le violazioni relative a: importazione ed esportazione di esemplari, trasporto o commercio senza licenza, detenzione per scopo di lucro, utilizzo difforme dalle prescrizioni o attendando all'incolumità, detenzione con pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'

IRREGOLARTE (art. 25-*duodecies* D.Lgs 231/2001)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/98)

L'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs 286/98 sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Le pene sono aumentate se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se sono minori in età non lavorativa e se sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.

Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino degli stranieri (art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 286/98).

Tale fattispecie delittuosa punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle succitate lettere a), b), c), d) ed e), la pena ivi prevista è aumentata.

Inoltre, la pena detentiva è aumentata se i fatti previsti nelle prime due ipotesi citate sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato (art. 12 comma 5 del D.Lgs. 286/98).

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme dal testo unico T.U. sull'immigrazione.

17. RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)

I delitti di cui al comma 3 dell'art. 604-bis c.p. (introdotto dal D.Lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654) puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti sopra indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

18. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001)

La condotta tipica del delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) consiste: i) nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero nel compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo; ii) nell'accettazione della promessa o della dazione di denaro o altra utilità o vantaggio da parte del partecipante alla competizione.

Il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989) punisce chi esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario.

19. REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Se le condotte determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro si applica una pena ridotta.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Viene punito chi, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero, avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi quando: l'imposta evasa è superiore a 30 mila euro e l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1 milione e 500 mila euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'imposta o comunque a 30 mila euro.

Il Legislatore, inoltre, si è preoccupato di precisare che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi nell'ipotesi in cui tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti, inoltre, la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)

Qualora il fatto non sia ricompreso nell'ambito degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000, il reato si configura se il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, alla condizione che: (i) l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 euro; (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a euro due milioni.

Per la punibilità del fatto non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette sono escluse dalla punibilità. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste precedentemente menzionate.

Omissa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura nel caso in cui il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, pur essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte a 50.000 euro.

La fattispecie punisce anche chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 D.Lgs. 74/2000) ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, co. 2-bis D.Lgs. 74/2000)

L'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La pena è ridotta se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a 100 mila euro.

Il Legislatore, inoltre, si è preoccupato di precisare che è da considerarsi come un unico reato l'ipotesi di emissione o rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti in un unico periodo d'imposta.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Giova rappresentare che la Corte di Cassazione ha segnalato in proposito che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante.

Tale norma incriminatrice punisce la violazione di un obbligo meramente strumentale ai fini dell'esatta applicazione del tributo, a prescindere dal fatto che a seguito di essa sia stata effettivamente evasa l'imposta.

Indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura nel caso in cui il contribuente non versi le somme dovute per il pagamento delle imposte, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. È punito inoltre chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Viene punito chi, al fine di sottrarsi dal pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare superiore a 50 mila euro aliena simultaneamente o compie atti fraudolenti su propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aggravata se l'ammontare delle imposte cui si riferisce la fattispecie menzionata è superiore ad euro 200.000.

La norma, inoltre, punisce anche chi indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, se il fatto è commesso al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori. Anche in questo caso la pena è aggravata se l'ammontare menzionato superi la soglia degli euro 200.000.

Tutte le sanzioni previste sono aumentate di un terzo se, per effetto della commissione di uno dei reati tributari sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Nel caso venga accertata la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, agli enti ritenuti responsabili possono essere applicate anche le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

20. CONTRABBANDO (ART. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001)

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno: (i) introduca merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla legge; (ii) scarichi o depositi merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; (iii) sia sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; (iv) asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 D.P.R. 43/1973; (v) porti fuori del territorio doganale, nelle condizioni già menzionate, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; (vi) detenga merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 D.P.R. 43/1973 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui il capitano: (i) introduca merci estere attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102 D.P.R. 43/1973; (ii) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non ci sono dogane, rasenti le sponde nazionali opposte a quelle estere o getti l'ancora o stia alla cappa oppure comunque si metta in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

È punito inoltre chiunque nasconda merci estere in una nave al fine di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui il capitano: (i) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenti il lido del mare o getti l'ancora o stia alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; (ii) approdi in luoghi dove non vi sono dogane, ovvero sbarchi o trasbordi le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 D.P.R. 43/1973, nell'ambito del trasporto di merci estere, salvi i casi di forza maggiore; (iii) trasporti senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto sia prescritto; (iv) al momento della partenza della nave non abbia a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di

diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; (v) trasporti merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; (vi) imbarchi merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 D.P.R. 43/1973 per l'imbarco di provviste di bordo.

È punito inoltre chiunque nasconda merci estere nella nave allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui il comandante di aeromobile: (i) trasporti merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; (ii) al momento della partenza dell'aeromobile non abbia a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; (iii) asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; (iv) atterri fuori di un aeroporto doganale, omettendo di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità.

È punito inoltre chiunque getti nel territorio doganale merci estere da un aeromobile in volo, ovvero le nasconda nell'aeromobile allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno costituisca depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 D.P.R. 43/1973 o li costituisca in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno attribuisca a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti, in tutto o in parte, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 D.P.R. 43/1973.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata ivi detenga merci estere per le quali non è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno introduca merci estere nello Stato in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno utilizzi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere un'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali oggetto di esportazione.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno sottoponga le merci a manipolazioni artificiose ovvero utilizzi altri mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, nell'ambito delle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno introduca, venda, trasporti, acquisti o detenga un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali all'interno del territorio dello Stato.

La fattispecie è attenuata nel caso di quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando non superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura quando i fatti previsti dall'articolo 291-bis D.P.R. 43/1973 (introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione di tabacco lavorato estero di contrabbando) sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, ovvero se: (i) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; (ii) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; (iii) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica

amministrazione; (iv) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; (v) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis* D.P.R. 43/1973.

Tra i partecipanti all'associazione, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti più gravemente rispetto agli altri associati. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La sanzione è ulteriormente aggravata se l'associazione è armata oppure se ricorrono le circostanze previste dalle lettere *d*) (l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità) oppure *e*) (l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando) del comma 2 dell'articolo 291-*ter* D.P.R. 43/1973. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive per il conseguimento delle finalità dell'associazione, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui taluno sottragga merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti al 292 del D.P.R. 43/1973.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293, D.P.R. 43/1973)

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena prevista per il reato consumato.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973)

Tale fattispecie autonoma di reato punisce con una sanzione più grave chiunque, nella commissione dei reati previsti dal D.P.R. 43/1973, utilizzi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, soltanto nelle ipotesi in cui:

- a. il colpevole sia sorpreso a mano armata nel commettere il reato o immediatamente dopo nella zona di vigilanza;
- b. tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia nel commettere il reato o immediatamente dopo nella zona di vigilanza;
- c. il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d. il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e. l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per la medesima condotta (utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato) viene punita più gravemente la condotta dalla quale risulti che l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

21. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001)

I delitti di seguito descritti, di recente introduzione nel catalogo dei reati presupposto, mirano alla tutela del patrimonio culturale, tanto pubblico quanto privato.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

Il reato punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Il reato punisce colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)

Il reato punisce colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di Impiego di beni culturali provenienti da delitto, Ricettazione, Riciclaggio e Autoriciclaggio di beni culturali, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)

Il reato punisce colui che trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La medesima pena si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)

Il reato punisce colui che distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso

incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)

Il reato punisce colui che si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. La pena è la reclusione da due a sei anni, cui si aggiunge la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo

Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Circostanze aggravanti (art. 625 c.p.)

[...];

2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)

Il reato punisce colui che, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena comminata consiste nella reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

L'agente è punito anche nei casi in cui l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-*octies* c.p.)

Il reato punisce chiunque formi, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, alteri, distrugga, sopprima od occulti una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. La pena comminata consiste nella reclusione da uno a quattro anni.

Colui che fa uso della scrittura privata di cui trattasi, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

22. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-*duodevicies* D.Lgs. 231/2001)

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il presente articolo trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)

Il reato punisce colui che, ad esclusione dei casi in cui ricorrano le fattispecie di distruzione, saccheggio e strage, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura. La pena applicata è la reclusione da dieci a sedici anni.

NOVACAPITAL GROUP

Codice Etico

21 MARZO 2023

1. Introduzione

Il presente documento, denominato “**Codice Etico**” (di seguito, anche “**Codice**”), è un documento ufficiale che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da ciascuna delle società del Gruppo Novacapital (di seguito, *Società di appartenenza e/o Società del Gruppo*). Inoltre, regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che le Società del Gruppo assumono espressamente nei confronti di coloro con i quali interagiscono nello svolgimento della propria attività.

Il Codice ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nelle Società del Gruppo i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e delle violazioni della normativa *antitrust* italiana e dell'Unione Europea.

Il Codice, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate nelle Società del Gruppo, deve considerarsi parte integrante dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare.

La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalle Società del Gruppo e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati alle stesse.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore delle Società del Gruppo e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice ovvero di un estratto di esso o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una *condicio sine qua non* della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra le Società del Gruppo e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare l'applicazione di penali e nei casi più gravi il recesso da parte delle Società del Gruppo nei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto.

2. Vision and Mission

La **Vision** del Gruppo Novacapital è “fiducia, Valore, Futuro. Le nostre relazioni finanziarie sono costruite su rapporti di fiducia e fondate su lavori condivisi, etici e professionali.

Il Gruppo Novacapital è una holding di partecipazioni guidata da imprenditori e manager. Che investe in settori innovativi e allo stesso tempo più sostenibili nel lungo periodo: Bio- Green- Health- Fin- Deep-Tech, New Space e Smart Urban Development, con investimenti in Europa e negli USA.

La nostra **Mission** è “Investiamo in nuove idee, per supportare start-up e imprenditori dalle fasi di seed all'IPO. Come un Venture Capital, ma con la visione di lungo periodo di un gruppo che ha 90 anni di storia nell'innovazione”.

La Responsabilità Sociale è stato uno dei principi fondatori della Società.

3. Adozione del Codice Etico e i suoi destinatari

Il Codice Etico è diretto agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro, anche temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, ai procuratori ed a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società di appartenenza e delle altre Società del Gruppo (di seguito, anche “*Destinatari del presente Codice*” o “*Destinatari*”). I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettare i precetti del Codice che sarà messo loro a disposizione, secondo quanto qui di seguito specificato.

In particolare, gli organi di gestione delle Società del Gruppo, nel fissare gli obiettivi aziendali, si impegnano ad ispirarsi ai principi contenuti nel Codice.

I vertici apicali delle Società del Gruppo si fanno carico dell'effettiva attuazione del Codice e della sua diffusione all'interno e all'esterno di esse.

I dipendenti delle Società del Gruppo, oltre al rispetto di per sé dovuto alle normative vigenti e alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, si impegnano ad adeguare le modalità di prestazione dell'attività lavorativa alle finalità e alle disposizioni previste dal presente Codice; questo, tanto nei rapporti intra aziendali, quanto nei rapporti con soggetti esterni alla stessa Società di appartenenza e alle altre Società del Gruppo e, in particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con ciascuna società di Novacapital è rappresentata dal rispetto, da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice. In tal senso al momento della stipula di contratti o di accordi con collaboratori o con altri soggetti terzi le Società del Gruppo dotano i loro interlocutori del presente Codice Etico ovvero di un estratto significativo dello stesso e pretendono che gli stessi si impegnino a rispettarne il contenuto.

4. Valori

Novacapital agisce ispirandosi ai seguenti valori:

1) PEOPLE COME FIRST

LE PERSONE VENGONO PRIMA DI TUTTO: perché sono loro che hanno le idee e creano nuove realtà. Novacapital crede nel lavoro di squadra e nella diversità, favorisce l'incontro di culture differenti e valorizza l'apporto di nuove prospettive. Promuoviamo l'iniziativa personale, la partecipazione e il senso di responsabilità. Crediamo nel merito e offriamo opportunità di crescita, valorizzando le migliori risorse dell'azienda ovunque esse operino.

2) PROCEED FROM INTEGRITY

Novacapital esorta i propri collaboratori a comportarsi secondo i più rigorosi standard etici e con la massima onestà. La condotta di ciascuno deve ispirarsi al rispetto e alla correttezza nei confronti di colleghi, nostri partner e fornitori.

3) INNOVATION AND EXCELLENCE

Novacapital crede nella sintesi tra tecnologia ed essere umano. Quella sintesi che migliorerà entrambi, creando successo per gli imprenditori e una vita migliore per tutti. Puntiamo a migliorarci costantemente attraverso l'innovazione e la generazione continua di nuove idee. Invitiamo i nostri collaboratori a coltivare la passione per l'apprendimento e la sperimentazione di nuovi approcci alla ricerca di diverse soluzioni. Cerchiamo persone capaci di attuare iniziative con rapidità e precisione nonché di adattarsi a condizioni e contesti internazionali in continuo mutamento

4) START FROM CUSTOMERS

Novacapital pone la soddisfazione dei partner in cima alle proprie priorità con l'intento di creare valore, proponendo le migliori soluzioni disponibili.

5) BELIEVE IN SUSTAINABILITY

Novacapital crede nel concetto di crescita sostenibile e si comporta di conseguenza. Novacapital crede al connubio tra tecnologia ed essere umano. Il nostro sogno è creare un futuro migliore.

5. Regole di condotta

Le regole di condotta contenute nella presente sezione hanno lo scopo di indicare i comportamenti da osservare nello svolgimento delle varie attività aziendali in conformità ai valori cui s'ispira il presente Codice.

5.0 Tutela della persona

Si favorisce il consolidamento di un clima aziendale volto alla tolleranza e al rispetto della dignità umana, pertanto il Gruppo ripudia, anzitutto al proprio interno, qualsiasi discriminazione tra dipendenti e collaboratori fondata sul sesso, sull'etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico e sulle condizioni sociali e personali. Si favorisce un ambiente di lavoro dove si garantisce la dignità di ogni individuo e le relazioni tra le persone si svolgono su una base di rispetto, correttezza e collaborazione.

È pertanto vietato:

- attuare comportamenti che possano creare un clima intimidatorio o offensivo nei confronti di colleghi o collaboratori;
- tenere comportamenti che possano ledere la sensibilità altrui, ivi inclusi atteggiamenti a sfondo sessuale (quali contatti fisici indesiderati, gesti e affermazioni con connotazioni sessuali e ostentazione anche di immagini);
- attuare azioni ritorsive contro qualsiasi dipendente che in buona fede si opponga o denunci eventuali casi di discriminazione, molestia o offesa alla persona

5.1. Collaboratori

I Collaboratori (intesi come gli amministratori, i dipendenti e coloro i quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano sotto la direzione o vigilanza delle Società del Gruppo) devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione.

Obblighi dei Collaboratori

Ad ogni Collaboratore è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate, nonché delle norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione e che costituiscono parte integrante della prestazione lavorativa di ciascuno.

Il Collaboratore che abbia notizia di presunte condotte illecite è tenuto a comunicare le notizie di cui è in possesso in merito a tali condotte o tramite la casella di posta elettronica whistleblowing@novacapital.eu

I Collaboratori hanno altresì l'obbligo di:

- a) astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme;
- b) rivolgersi ai propri superiori e/o al Responsabile/Direttore HR&O per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del Codice o delle normative di riferimento;
- c) riferire tempestivamente al Responsabile/Direttore HR&O e, laddove necessario, ai propri superiori eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice;
- d) collaborare con la Società di appartenenza in caso di eventuali indagini volte a verificare ed eventualmente sanzionare possibili violazioni;
- e) partecipare attivamente alle iniziative formative organizzate dalla Società di appartenenza.

Ogni Responsabile di Funzione aziendale ha l'obbligo di:

- a) curare l'osservanza del Codice da parte dei propri diretti sottoposti;

- b) rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri sottoposti;
- c) adoperarsi affinché i dipendenti comprendano che le disposizioni contenute nel Codice costituiscono parte integrante della loro prestazione lavorativa;
- d) selezionare dipendenti e collaboratori che si impegnino a rispettare i principi presenti nel Codice.

Ciascun Collaboratore che, agendo in nome o per conto della Società e delle altre Società del Gruppo, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società e le altre Società del Gruppo intendano intraprendere relazioni commerciali o siano con gli stessi tenute ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:

- a) informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice;
- b) esigere il rispetto degli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività;
- c) adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice o in caso di mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.

Ciascun Collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali da utilizzi impropri o non corretti.

In particolare, per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali al fine di non comprometterne la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici.

Ciascun collaboratore è tenuto a rispettare i principi di correttezza, integrità, appropriatezza e riservatezza nell'utilizzo delle applicazioni informatiche: dovranno pertanto essere evitati tutti i comportamenti che possano, in qualsiasi modo, anche solo potenzialmente, integrare violazioni di quanto previsto dalla *policy* adottata da Novacapital e dalla normativa applicabile.

Tutti i Collaboratori sono tenuti ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisca o possa costituire, anche solo potenzialmente, un conflitto fra gli interessi individuali e quelli della Società di appartenenza e delle altre Società del Gruppo.

Ad ogni Collaboratore è fatto divieto di prendere parte, direttamente od indirettamente, a qualsivoglia titolo, ad iniziative commerciali che si pongono, anche solo potenzialmente, in situazione di concorrenza con la Società di appartenenza e le altre Società del Gruppo.

Nell'ipotesi in cui siano individuate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, sia interne che esterne all'attività aziendale, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi dal porre in essere la condotta in conflitto dandone tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, al quale compete la valutazione circa la sussistenza, caso per caso, di eventuali incompatibilità o situazioni di pregiudizio.

Selezione e assunzione e avanzamento di carriera

Le Società del Gruppo riconoscono la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca. Pertanto nella fase di selezione, di assunzione e di avanzamento di carriera del personale, ciascuna Società di Novacapital effettua valutazioni esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili attesi e profili proposti e a considerazioni di merito trasparenti e verificabili, in coerenza con le politiche e le procedure definite. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale dei dipendenti.

Ciascuna Società di Novacapital non instaura alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno, non svolge alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito nello Stato di soggetti clandestini e verifica la regolarità della presenza nello Stato del candidato all'assunzione.

Le Società del Gruppo nell'ambito dei processi di selezione del personale e di avanzamento di carriera del personale non compiono alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di sesso.

Ciascuna Società del Gruppo tutela l'integrità del personale, garantendo condizioni di lavoro rispettose dei diritti umani e della dignità della persona. Nello specifico è proibito il lavoro irregolare, forzato e l'impiego di minori, e non sono tollerati episodi di violenza e molestia fisica o psicologica, come ad esempio mobbing, molestie sessuali, umiliazioni, intimidazioni e false accuse.

Le Società del Gruppo rispettano la diversità del personale e promuovono il mantenimento di una positiva e proficua relazione tra Collaboratori orientata al rispetto reciproco.

5.2. Sicurezza, salute ed ambiente di lavoro

Ciascuna Società di Novacapital pone particolare attenzione alla creazione ed alla gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza, salute e security dei collaboratori in conformità con le direttive nazionali ed internazionali in materia.

Le Società del Gruppo, inoltre, favoriscono l'integrità fisica e morale dei Collaboratori attraverso, rispettivamente, ambienti di lavoro sicuri e salubri e trasferimenti internazionali sicuri e protetti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e della normativa applicabile in materia di diritto del lavoro.

Le Società del Gruppo, per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ispirano la propria condotta nella conduzione dell'attività a principi e criteri considerati necessari e prioritari rispetto alle esigenze organizzative e di produzione. In particolare esse si adoperano costantemente in modo da:

- evitare i rischi;
- valutare adeguatamente i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Le Società del Gruppo, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, devono attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

5.3. Antitrust e concorrenza leale.

Novacapital intende operare sul mercato nel rispetto delle regole di una concorrenza che sia fondata sui meriti, corretta e leale. Le Società del Gruppo si impegnano ad osservare scrupolosamente le leggi in materia.

Per tale ragione, Novacapital esige che i Collaboratori di ciascuna Società del Gruppo adottino una condotta pienamente coerente con le disposizioni e le finalità della disciplina *antitrust* nazionale e

comunitaria, comunicando ai propri superiori ogni possibile condotta anticompetitiva di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni.

5.4. Anticorruzione

Novacapital non tollera alcun comportamento corruttivo nei confronti di soggetti pubblici o privati, sia dal lato attivo, sia passivo. Le Società del Gruppo si impegnano a rispettare e a far rispettare le leggi anticorruzione applicabili.

È altresì vietato fruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un rappresentante delle Pubbliche Amministrazioni per far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il rappresentante pubblico, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

5.5. Regalie e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alle Società del Gruppo. Tale norma – che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine – concerne sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio. Le Società del Gruppo si astengono da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con cui esse intrattengono rapporti.

5.6. Trasparenza in ogni operazione e attività

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente, documentata, verificabile, in conformità al principio di tracciabilità ed alle procedure aziendali, secondo criteri di prudenza e a tutela degli interessi della Società di appartenenza e delle altre Società del Gruppo:

- le procedure aziendali devono consentire l'effettuazione di controlli sulle operazioni, sui processi autorizzativi e sull'esecuzione delle operazioni medesime;
- ogni collaboratore che effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti alle Società del Gruppo deve fornire ragionevolmente le opportune evidenze per consentire la verifica delle suddette operazioni.

5.7. Trasparenza della contabilità

La contabilità delle Società del Gruppo risponde ai principi generalmente accolti di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato.

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno. In particolare i Destinatari del presente Codice si impegnano a collaborare affinché ogni operazione e transazione sia tempestivamente e correttamente registrata nel rispettivo sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili nonché, se del caso, debitamente autorizzata e verificata.

I Destinatari del presente Codice sono altresì tenuti a conservare e a rendere disponibile, per ogni operazione o transazione effettuata, adeguata documentazione di supporto al fine di consentirne:

- a) l'accurata registrazione contabile;
- b) l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti;

- c) l'agevole ricostruzione formale e cronologica;
- d) la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di legittimità, coerenza e congruità, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

I Destinatari del presente Codice che vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a riferirne tempestivamente tramite la casella di posta elettronica whistleblowing@novacapital.eu.

Le Società del Gruppo promuovono l'avvio di programmi di formazione e di aggiornamento al fine di rendere edotti i Destinatari del presente Codice in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento, prescrizioni interne, disposizioni delle associazioni di categoria) che presiedono alla formazione e alla gestione della documentazione contabile.

Il Gruppo si è altresì dotato di un sistema di gestione del Whistleblowing, ovvero la disciplina, ricezione, gestione, nonché le modalità di registrazione delle segnalazioni, anonime e non, sia da dipendenti che di parti terze relative a casi di illeciti o irregolarità afferenti norme regolamentari e legislative, Codice Etico ed in generale, alle procedure adottate dal Gruppo.

Tale procedura garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e tutela il segnalato da eventuali segnalazioni effettuate in malafede, prevedendo la possibile attivazione del codice disciplinare per tali fattispecie.

5.8. Controlli interni

Le Società del Gruppo promuovono ad ogni livello l'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. Una positiva e regolare attitudine verso i controlli contribuisce in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza aziendale.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti adottati dalla Società di appartenenza e dalle altre Società del Gruppo allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Ogni livello della struttura organizzativa ha il compito di concorrere alla realizzazione di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente. Per tale ragione, conseguentemente, tutti i dipendenti della Società di appartenenza e delle altre Società del Gruppo, nell'ambito delle funzioni svolte e delle rispettive mansioni, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Le Società del Gruppo assicurano inoltre ai soci, alla società di revisione contabile eventualmente incaricata e agli altri organi societari titolari di potestà di controllo, nonché all'Organismo di Vigilanza, l'accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento della propria attività.

5.9. Riservatezza

I collaboratori sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti, studi, iniziative, progetti, contratti, etc., di cui sono a conoscenza in ragione del lavoro svolto e ad astenersi di darne comunicazione ad imprese terze, concorrenti, al fine di coordinare i rispettivi comportamenti aziendali sul mercato.

Le Società del Gruppo pongono in atto le misure per tutelare le informazioni gestite ed evitare che esse siano accessibili a personale non autorizzato.

Tutte le informazioni, in particolare quelle apprese nell'ambito delle attività svolte, debbono considerarsi riservate e non possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti.

5.10. Rapporti con i Soci

Le Società del Gruppo mirano a valorizzare il capitale sociale, impegnandosi a remunerare il rischio in modo adeguato, al fine di accrescere la loro solidità in un'ottica di sostenibilità di medio-lungo termine secondo le regole del mercato e nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

Le Società del Gruppo assicurano la piena trasparenza delle scelte effettuate e assumono quale proprio obiettivo quello di mantenere e sviluppare un dialogo costruttivo con i soci.

Le Società del Gruppo assicurano ai soci l'esercizio dei diritti di accesso alla documentazione societaria e forniscono ai soci i chiarimenti attinenti l'attività del Gruppo Novacapital che questi dovessero richiedere.

5.11. Rapporti con gli Istituti finanziari

Le Società del Gruppo intrattengono con gli Istituti finanziari rapporti fondati su correttezza e trasparenza, nell'ottica della creazione di valore per le Società del Gruppo, per i loro soci e per tutti gli interlocutori di riferimento. Per questo gli Istituti finanziari vengono scelti in relazione alla loro reputazione, anche per l'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

5.12. Fornitori di beni e servizi

Le Società del Gruppo definiscono con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza, della libera concorrenza e del rispetto dell'ambiente.

Le procedure di selezione dei fornitori delle Società del Gruppo – basate su elementi di riferimento oggettivi e verificabili – prenderanno in considerazione, tra gli altri, la convenienza economica, il profilo etico-reputazionale, la capacità tecnica, l'affidabilità, la qualità dei materiali, la rispondenza del fornitore alle procedure di qualità da loro adottate, nonché le credenziali dei propri contraenti e l'Ufficio Acquisti è incaricato di richiedere a più fornitori le loro offerte e valutarle con equità.

5.13. Partner

Le Società del Gruppo promuovono, nel pieno rispetto della normativa *antitrust* nazionale e dell'Unione Europea, iniziative, come *joint ventures* o partecipazioni in società, congiuntamente a *partner* in affari, che vengono scelti in relazione alla reputazione e all'affidabilità, nonché all'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

I rapporti con i *partner* sono basati su accordi trasparenti e su un dialogo costruttivo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi comuni, in coerenza con le normative e i principi del presente Codice.

5.14. Pubblica Amministrazione

Correttezza e onestà

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, le Società del Gruppo ispirano e adeguano la loro condotta ai principi di correttezza e onestà.

Le persone incaricate dalla Società di appartenenza di Novacapital e dalle altre Società del Gruppo di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, nazionale o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, è vietata altresì qualsiasi variazione del contenuto delle offerte commerciali rivolte alle Pubbliche Amministrazioni, qualora esse non siano preventivamente autorizzate dal responsabile della funzione coinvolta, previo parere positivo redatto in forma scritta da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Sovvenzioni e finanziamenti

Le Società del Gruppo si impegnano a fornire informazioni complete, corrette e veritiere al fine di accedere a contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo. Tali contributi, sovvenzioni o finanziamenti devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

Analogamente, in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore della Società di appartenenza e delle altre Società del Gruppo o, comunque, di influenzarne le scelte alterando il libero gioco della concorrenza.

Autorità pubbliche di vigilanza

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni o Autorità pubbliche di vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività.

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle Istituzioni o Autorità pubbliche di vigilanza nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza, fornendo – ove richiesto - piena collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico.

5.15. Rapporti con rappresentanti delle forze politiche e associazioni

Le Società del Gruppo si confrontano in modo trasparente con tutte le forze politiche, al fine di rappresentare debitamente le proprie posizioni su argomenti e temi di interesse.

Le Società del Gruppo intrattengono relazioni con associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni ambientaliste e associazioni affini, con l'obiettivo di sviluppare le loro attività, di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità e di presentare le proprie posizioni.

5.16. Contributi e sponsorizzazioni

Le Società del Gruppo sono disponibili a fornire contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure definite, dandone adeguata pubblicità, per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il presente Codice.

5.17. Rapporti con i Mass-Media

I rapporti con i mass-media sono improntati al rispetto del diritto all'informazione.

La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni deve essere veritiera, accurata, chiara, trasparente, rispettosa dell'onore e della riservatezza delle persone, coordinata e coerente con le politiche di Novacapital. Le informazioni afferenti alla Società di appartenenza e alle altre Società del Gruppo e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, o con l'autorizzazione di queste, nel rispetto delle procedure definite e dei dettami imposti dalla normativa *antitrust*.

5.18. Utilizzo di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo

Il Gruppo, sensibile alla esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, esige che i Destinatari rispettino la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e pertanto sanzionerà severamente qualunque comportamento volto all'illecito utilizzo nonché alla falsificazione di carte di credito, valori di bollo, monete e banconote.

5.19. Attività finalizzate al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico

Le Società del Gruppo esigono il rispetto di tutte le leggi e regolamenti che vietano lo svolgimento di attività terroristiche nonché di eversione dell'ordine democratico, pertanto vieta anche la semplice appartenenza ad associazioni con dette finalità.

Novacapital condanna l'utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico.

È fatto inoltre espresso divieto a ciascun dipendente della Società, ovunque operante o dislocato, di farsi coinvolgere in qualsiasi pratica o altra azione idonea ad integrare condotte terroristiche o di eversione dell'ordinamento. In caso di dubbio o qualora una situazione appaia equivoca ogni dipendente è chiamato a rivolgersi al proprio responsabile di funzione.

5.20. Criminalità Organizzata

Il Gruppo Novacapital è consapevole del rischio che organizzazioni criminali localmente insediate possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti, ed è impegnata nella prevenzione e nel contrasto del rischio di infiltrazione criminale all'interno della propria organizzazione.

Al tal fine, i Destinatari sono tenuti al rispetto delle procedure stabilite dalla Società per la valutazione dell'affidabilità dei diversi soggetti che hanno rapporti con la Società stessa (personale, fornitori di beni e servizi).

È fatto divieto a tutti i Destinatari di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo da chiunque formulate; nell'eventualità, ciascun Destinatario è in ogni caso tenuto ad informarne l'Organismo di Vigilanza e l'autorità di polizia.

5.21. Illeciti Transnazionali

Novacapital condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso e l'intralcio alla giustizia; a tal fine ciascuna Società del Gruppo si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

5.22. Antiriciclaggio

Novacapital vieta a tutti i Destinatari in maniera assoluta di acquistare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le Società del Gruppo vietano di impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi.

Inoltre, Novacapital vieta di:

- ricevere pagamenti da conti cifrati o da soggetti non identificabili;
- effettuare pagamenti su conti cifrati;

- effettuare pagamenti in Paesi diversi da quelli di residenza del fornitore o dove la prestazione è stata eseguita, senza idonea giustificazione.

5.23. Tutela della privacy - Utilizzo del sistema informatico e tutela del diritto di autore

Novacapital presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali. In particolare, nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento sono raccolti i soli dati personali richiesti dalla legge e strettamente necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, sono formalmente individuate le persone fisiche e giuridiche che possono trattare tali dati, sono definiti i tempi di conservazione delle varie tipologie di dati e sono adottate adeguate misure di sicurezza tecnico organizzative al fine di mantenere al sicuro i dati raccolti, in conformità alle procedure adottate. Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica ed altri materiali contenenti informazioni aziendali, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà della Società e devono essere restituiti all'azienda su richiesta della medesima o al termine del rapporto di lavoro.

Nell'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche i Destinatari s'ispirano al principio della diligenza e della correttezza e rispettano le regole e le procedure di sicurezza interne.

I Destinatari devono astenersi da quelle attività dirette a danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico della Società, di altre Società, dello Stato o di altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio di Novacapital può giustificare l'illegittimo danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici del Gruppo stesso o di terzi.

La Società si impegna a non riprodurre, utilizzare, detenere o diffondere opere dell'ingegno in violazione dei diritti di proprietà intellettuale dei legittimi titolari e rifiuta ogni modifica o aggiornamento di sistemi operativi o di programmi applicativi con violazione delle condizioni di licenza d'uso contrattualmente definite con i fornitori.

5.24. Rispetto per l'Ambiente

Le Società del Gruppo rispettano l'ambiente e l'ecosistema come risorse da tutelare, a beneficio della collettività e delle generazioni future. Nel rispetto delle normative vigenti, Novacapital adotta le misure più idonee a preservare l'ambiente e l'ecosistema, promuovendo e programmando lo sviluppo delle attività in coerenza con tale obiettivo e promuovendo iniziative di sensibilizzazione.

Al fine di ridurre i rischi in materia di ambiente, ciascun destinatario deve operare in linea con i seguenti principi:

- attuazione di tutte le azioni necessarie al fine di assicurare il rispetto e l'adeguamento alle previsioni normative vigenti;
- costante aggiornamento del personale sull'evoluzione legislativa e normativa in materia ambientale;
- progressiva integrazione della cura degli aspetti ambientali nelle attività svolte e sensibilizzazione del personale sulle problematiche ambientali, al fine di pervenire ad elevati standard di professionalità;
- monitora i progressi tecnologici e ne valuta l'attuazione qualora siano in grado di garantire una maggiore tutela dell'ambiente.

5.25. Trade compliance

Le Società del Gruppo rispettano la normativa nazionale e internazionale in materia di sanzioni economiche internazionali.

6. Modalità di attuazione e programma di vigilanza

6.1. Comunicazione e formazione

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati alla missione aziendale mediante apposite attività di comunicazione e formazione.

6.2. Organi e meccanismi di controllo

Il presente Codice Etico forma parte integrante e costituisce attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito, anche il “**Modello**”) adottato dalle Società italiane del Gruppo, che hanno adottato il Modello, al fine della prevenzione dei reati commessi nell’interesse o a vantaggio della Società da parte dei soggetti indicati dal D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001.

6.3. Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza istituito in ciascuna Società italiana del Gruppo che ha adottato il Modello è deputato al controllo circa il funzionamento, l’applicazione del Modello ed il suo aggiornamento periodico. Vigila altresì sul rispetto del Codice Etico da parte dei soggetti Destinatari del medesimo.

L’Organismo di Vigilanza mantiene i requisiti di autonomia ed indipendenza, assume poteri di indagine e controllo nonché poteri di iniziativa per l’espletamento delle funzioni assegnate.

Compiti e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza sono definiti nel Modello nelle Società italiane del Gruppo che lo hanno adottato.

6.4. Sistema delle deleghe e segregazione dei compiti

Le Società del Gruppo si avvalgono di un sistema di deleghe e procure sulla base del quale determinate attività possono essere poste in essere soltanto da soggetti a ciò espressamente autorizzati.

Inoltre, è prevista una separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l’intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall’intervento all’interno di ciascun macro-processo aziendale di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività ed evitare, per l’effetto, commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti.

6.5. Sanzioni

In caso di violazioni del Codice Etico, le Società del Gruppo adottano, nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente e dai contratti di lavoro, provvedimenti disciplinari che possono giungere sino all’allontanamento dalla Società dei responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni medesime.

L’inosservanza delle norme del Codice Etico da parte di membri degli organi sociali può comportare l’adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Le violazioni delle norme del Codice da parte del personale dipendente costituiscono un inadempimento delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare.

Le violazioni commesse da fornitori e collaboratori esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi contrattuali, salvo più rilevanti violazioni di legge.

7. Disposizioni finali

7.1. Conflitto con il Codice

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

7.2. Modifiche al Codice

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

Il presente Codice è - almeno annualmente - fatto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione.